

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

CXCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE		PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	7376	
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):		
PRESIDENTE	7376, 7404	
CAPALOZZA	7404	
Disegno di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):		
PRESIDENTE	7376	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	7376	
Disegno di legge (Presentazione):		
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	7376	
PRESIDENTE	7376	
Proposta di legge dei deputati Silipo e altri (Svolgimento):		
Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici perché non squadristi (314)	7376	
PRESIDENTE	7376, 7378	
SILIPO	7376	
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	7378	
Per una cerimonia in memoria dei Martiri delle Fosse Ardeatine:		
FARALLI	7378	
PRESIDENTE	7379	
Disegno di legge (Discussione):		
Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (28-B)	7379	
PRESIDENTE	7379	
		PAG.
		MAROTTA, <i>Relatore</i> 7379
		CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i> 7379
Per il compleanno del Presidente della Repubblica:		
PRESIDENTE	7380	
Disegno di legge (Discussione):		
Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 (348)	7380	
PRESIDENTE	7380, 7386, 7387, 7388, 7396	
DE VITA	7380	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	7382, 7389, 7394	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	7383, 7386, 7389, 7394	
TURNATURI	7386, 7389, 7390, 7391, 7393, 7396	
WALTER	7389	
GHISLANDI	7392	
Proposta di legge dei deputati Targetti e altri (Discussione):		
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani. (261)	7396	
PRESIDENTE	7396	
LONGHENA	7396	
VICENTINI, <i>Relatore</i>	7396	
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	7396	
Disegno di legge (Discussione):		
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948 (246)	7396	
PRESIDENTE	7396	
PESENTI	7397	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

	PAG.
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	7404, 7405
Per una proposta di legge:	
TOGNI	7404
PRESIDENTE	7404

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Gui, Micheli e Murdaca.
(Sono concessi).

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati VIALE e LUCIFREDI:

« Ricostituzione del comune di Aurigo, in provincia di Imperia » (436);

« Ricostituzione dei comuni di Gazzelli e di Torria, in provincia di Imperia » (437);

dai deputati D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE GIOVANNI, GALATI, PARENTE, GIUNTOLI GRAZIA, AMATUCCI, BERTOLA, HELFER, DE' COCCI, POLETO, NUMEROSO, BIANCHI BIANCA, SAILIS e CARCATERRA:

« Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi » (442).

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la III Commissione permanente, alla quale era stato deferito l'esame urgente in sede normale del disegno di legge già approvato dal Senato: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile », nella sua riunione di ieri ha delibe-

rato di chiedere che, come è avvenuto al Senato, l'esame e l'approvazione degli articoli del Codice siano deferiti alla Commissione stessa in sede legislativa, riservando all'Assemblea l'approvazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto, a norma del terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Commissione speciale per l'esame in sede legislativa dei disegni di legge contenenti provvidenze per le stampe quotidiane e periodiche si è riunita stamane ed ha proceduto alla propria costituzione, nominando Presidente l'onorevole Corbino, vicepresidente l'onorevole Tosato e segretario l'onorevole Spallone.

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se dovrà esaminarlo in sede legislativa o in sede normale.

Svolgimento della proposta di legge dei deputati Silipo ed altri: Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici perché non squadristi. (314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dei deputati Silipo, Capalozza, Buzzelli e Pino:

« Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici perché non « squadristi ».

L'onorevole Silipo ha facoltà di svolgerla.

SILIPO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con legge del 29 maggio 1939,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

n. 782, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1939, n. 139, il passato regime, per premiare i suoi fidi, sistemò in pianta stabile tutti gli avventizi, qualunque fosse la loro denominazione (quali giornalieri, diurnisti, temporanei, volontari, ausiliari, incaricati, supplenti, straordinari, a contratto) con almeno due anni di servizio continuato, maturati o maturandi, con la sola condizione che l'avessero iniziato prima del 23 marzo 1939 e purchè avessero la qualifica di « squadristi ». La sistemazione di costoro in pianta stabile fu fatta presso tutte le Amministrazioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela, e degli Enti locali.

La legge, faziosa, evidentemente, quanto nessun'altra mai, escluse dal beneficio tutti gli altri avventizi, anche coloro che avessero più di due anni di lodevole servizio continuato, anche se avessero combattuto durante la guerra del 1915-1918 e fossero mutilati o invalidi.

Il fascismo, che aveva speculato e speculava sull'amore patrio degli italiani e sul sentimento nazionale che spinse l'Italia alla guerra del 1915-1918, il fascismo, che aveva sfruttato il valore e il patriottismo dei combattenti di detta guerra, quando si trattò di sistemarli, favorì soltanto gli « squadristi » e dimenticò gli altri, qualunque fosse il loro merito, i quali, così, rimasero avventizi !

In seguito, caduto il fascismo, le varie commissioni di epurazione, soltanto per spirito umanitario, confermarono nei ruoli gli « squadristi », che nel 1939 s'erano avvantaggiati della citata legge, inclusi coloro che, in sede epurativa e per timore di sanzioni più gravi, riuscirono a dimostrare che il brevetto di « squadrista » era stato comperato e che effettivamente non erano stati « squadristi », ma che, imbrogliando, erano riusciti ad ottenere il brevetto: in altre parole, furono confermati nei ruoli anche coloro il cui brevetto era falso. (Tutti sappiamo che vi fu all'epoca un mercato di questi brevetti: per 5 mila lire, poco più poco meno, si otteneva facilmente dai vari gerarchi e gerarchetti, corrotti e corruttori, il brevetto). Accadde di conseguenza questo strano fatto, onorevoli colleghi: allontanati questi signori, in un primo tempo dall'ufficio, perchè sottoposti a giudizio di epurazione, per essi lavorarono gli eterni avventizi. In seguito, rientrati in ufficio, gli « squadristi » furono confermati in ruolo e riscossero anche, gli arretrati; mentre gli

avventizi, che da dieci anni e più erano rimasti tali solo perchè non squadristi, gli avventizi, che durante quella specie di vacanza pagata ai fascisti avevano lavorato per questi, continuarono a restare avventizi !

In seguito, ancora, coi famosi concorsi interni, parecchi squadristi, veri e falsi, sono stati promossi senza esame al grado superiore; gli avventizi del 1939 — avventizi, quindi, perchè non squadristi — rimasero avventizi.

Certo, una simile legge avrebbe dovuto essere abrogata; ma, come tante altre, non lo è stata, né noi, che non siamo mai stati animati da spirito di vendetta o desiderio di ritorsione, per quanto legittimi e giustificabili, ne chiediamo l'abrogazione: siano anche essi, diciamo così, amnistiati. Ma è umano, è onesto, è legittimo che coloro i quali nel 1939 non furono immessi nei ruoli organici perchè non squadristi, nel 1949 continuino ad essere avventizi appunto perchè non squadristi? È una cosa veramente inaudita: puniti dal fascismo perchè non squadristi, puniti dall'antifascismo perchè non squadristi !

Siamo praticamente, oggi, in questa strannissima condizione: l'Italia democratica ha premiato gli squadristi autentici e i falsi squadristi. Questo punto intendo sottolineare: coloro i quali, con l'inganno e l'imbroglione, si avvantaggiarono dei brevetti degli squadristi, pur non essendo squadristi, continuano ad essere nei ruoli e chi non fu squadrista e non brigò per acquistare il brevetto di squadrista — l'onesto, insomma — continua a restare avventizio !

Ripeto che è veramente cosa inaudita che, nell'anno di grazia 1949, di due avventizi, entrati nell'Amministrazione dello Stato, magari lo stesso giorno e lo stesso anno, con lo stesso titolo di studio, senza sostenere esame alcuno, l'uno si trovi ad occupare un posto magari di dirigente perchè squadrista — vero o falso — e l'altro continui ad essere avventizio, perchè non fu squadrista !

Per porre fine ad una sperequazione di trattamento tanto ingiusta quanto paradossale, considerato che il titolo politico, richiesto dalla legge 29 maggio 1939, non ha più motivo di essere, per rendere giustizia a chi ne ha diritto, per impedire che chi non fu squadrista rimpianga di non esserlo stato — proprio così, per impedire che non si rimpianga di non essere stati squadristi — noi ci permettiamo sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge, con la quale, se non altro, si estendono i benefici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

della legge del 1939 indistintamente a tutti gli avventizi che all'epoca si trovavano ad avere gli stessi requisiti di coloro che furono immessi nei ruoli, salvo il titolo fascista.

Nella nostra iniziativa siamo confortati da due elementi: il primo è il disegno di legge, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, contenente norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori, la cui assunzione in ruolo fu ritardata, perché celibi, e ciò al fine di porre riparo alle sperequazioni verificatesi in virtù dello articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive norme di adeguamento. Il secondo è il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non è stato ancora attuato e la cui attuazione noi invochiamo insistentemente, che cerca di risolvere il vecchio problema dell'avventiziato in generale, problema mai risolto per incomprendimento o per malavolentia.

Naturalmente questa legge non soddisfa le umane aspirazioni degli avventizi del 1939 — a parte il fatto che ancora non è in vigore — perché è chiaro che, se nella legge del 1939 ci sono dei benefici, questi devono essere patrimonio di tutti o di nessuno, se in Italia esiste ancora un diritto! È per questo che noi chiediamo che gli avventizi del 1939, cioè coloro i quali in quell'anno si trovavano nelle stesse condizioni degli squadristi, ad eccezione del titolo politico, vengano immessi nei ruoli a datare da quell'anno.

Altre brevi considerazioni ancora ed ho finito, perché ritengo che la cosa sia di una evidenza così lampante da non aver bisogno di ulteriori illustrazioni.

Non sono molti quelli per i quali noi facciamo la presente proposta di legge: non pochi sono morti, altri hanno cercato di risolvere diversamente ed altrove il problema della vita; pochi sono rimasti; non è umano proprio che contro questi pochi — non si sa per quale mala sorte — si metta l'Amministrazione dello Stato italiano.

D'altra parte, per non gravare troppo sul bilancio dello Stato, noi chiediamo che la retrodatazione della immissione nei ruoli di questa categoria di avventizi avvenga ai soli effetti giuridici e non economici. Chiediamo cioè un altro sacrificio ad una categoria di persone, alla quale non facciamo altro che chiedere sacrifici!

Vogliamo noi deludere la speranza, nutrita nel cuore di chi credette nella risurrezione di un'Italia libera e democratica, speranza che si ravvivò durante l'epoca della

dittatura fascista, con la caduta del fascismo, speranza di giustizia e di umana comprensione? Credo di no e, appunto perché non lo credo, mi auguro che il Parlamento italiano voglia benevolmente prendere in considerazione la nostra proposta, per la quale chiedo sia riconosciuta l'urgenza. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che a termini dell'articolo 134 del Regolamento eventualmente non può parlare che un oratore contro la presa in considerazione della proposta. Poiché nessuno chiede di parlare, invito ad esprimere il suo parere il rappresentante del Governo.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con le consuete riserve, il Governo non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Silipo.

(*È approvata*).

Avverto che la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

**Per una cerimonia
in memoria dei Martiri delle Fosse Ardeatine.**

FARALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARALLI. Ho chiesto la parola, onorevole Presidente, soltanto per ricordare alla Camera che oggi è il quinto anniversario del martirio delle Fosse Ardeatine. Non c'è bisogno che io ravvivi al ricordo e al sentimento di alcuno il significato di questa ricorrenza: vorrei soltanto pregare l'onorevole Presidente di consentire ai colleghi di partecipare alla manifestazione che avverrà oggi in piazza di Porta San Paolo alle ore 17.

È una manifestazione di carattere nazionale, cui non può mancare la rappresentanza del Parlamento. I deputati che sono sorti dalla liberazione, qualunque sia il Partito cui appartengono, hanno tutti nel cuore e nel sentimento la memoria del sacrificio dei martiri delle Fosse Ardeatine: particolarmente lo avevano nell'animo allorquando sono stati eletti a questa Camera.

È per ciò che io, senza spendere troppe parole, senza voler troppo insistere perché la Camera solidarizzi con questa manifestazione, penso che l'onorevole Presidente consentirà la sospensione della seduta per un'ora e mezza perché gli onorevoli colleghi possano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

coscientemente parteciparvi. Saprà così l'Italia, saprà tutto il mondo, che il Parlamento italiano, fiorito dalla liberazione, è oggi presente con la memoria e col cuore al ricordo di coloro che sacrificarono tutto perché l'Italia fosse una Repubblica, perché fosse consentito a noi di discutere in questo Parlamento intorno ai problemi del Paese.

Faccio quindi una proposta formale, signor Presidente, di sospendere la seduta per un'ora e mezza, perché i colleghi possano prender parte a tale cerimonia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che alla cerimonia di questa mattina la Camera ha partecipato ufficialmente con uno dei suoi Vicepresidenti. Io avevo in animo di costituire una delegazione, con a capo un Vicepresidente, per partecipare anche alla cerimonia di questo pomeriggio; ma poiché l'onorevole Faralli ha fatto la proposta formale di una sospensione di un'ora e mezza dei nostri lavori, ritengo che si possa sospendere la seduta alle 17,15 per riprenderla alle 18,45.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane. (28-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'onorevole Marotta, relatore, ha qualcosa da aggiungere alla sua relazione scritta?

MAROTTA, *Relatore*. Nulla, onorevole Presidente, se non un richiamo all'attenzione del Governo su quanto è scritto nella mia relazione circa l'opportunità di studiare al più presto il problema a fondo, soprattutto per quanto riguarda il completamento della rete che solo può risolvere e soddisfare tutte le esigenze delle regioni interessate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei trasporti.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Convengo sulle considerazioni del Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che saranno posti in votazione i soli articoli emendati dal Senato, dato che il progetto era stato già approvato dalla Camera.

Si dia lettura dell'articolo 1, modificato dal Senato.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

« Le anticipazioni concesse saranno rimborsate dalla società in 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Gli articoli 2 e 3 non hanno emendamenti. Una modificazione è stata apportata al secondo alinea dell'allegato all'articolo 3. Dove si dice: « Il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società anzidetta, anticipazioni rimborsabili in 35 anni al tasso del 5 per cento » è detto, in armonia con le modificazioni dell'articolo 1: « anticipazioni rimborsabili in 20 anni » ecc.

La premessa della convenzione risulta pertanto così formulata:

« SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ITALIANA STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO PER REGOLARE L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE ROTABILE PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE

« PREMESSO:

che, mediante convenzione 10 luglio 1926, approvata e resa esecutoria con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, furono modificate e integrate le precedenti convenzioni intervenute con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane;

che con legge 1949, n.

il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società anzidetta anticipazioni rimborsabili in 20 anni al tasso del 5 per cento, entro il limite massimo di lire 900 milioni, per provvedere all'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane;

che in conformità del disposto dell'articolo 2 della legge anzidetta occorre stabilire, mediante convenzione, le modalità e le ga-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

ranzie relative alle anticipazioni di cui sopra e alla fornitura del nuovo materiale rotabile, e definire inoltre gli altri rapporti fra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa;

« Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso: ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della convenzione di legge non sono stati modificati. All'articolo 5 della convenzione, il Senato, in armonia con il precedente emendamento, sostituisce alla dizione « 35 anni » l'altra « 20 anni ».

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

SULLO, Segretario, legge:

« Il rimborso allo Stato del complessivo importo delle anticipazioni concesse sarà effettuato dalla Società in 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1951, in altrettante annualità posticipate, comprensive degli interessi nella misura del 5 per cento.

« In caso di ritardato pagamento la concessionaria dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura del 10 per cento.

« Il Ministro dei trasporti potrà rivalersi di quanto dovuto dalla Società sulle somme che siano ad essa accreditate a qualsiasi titolo, e, in caso d'insufficienza, anche sui prodotti dell'esercizio delle ferrovie calabro-lucane, a termini dell'articolo 202 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai successivi articoli non sono state apportate modifiche e quindi non saranno votati. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per il compleanno del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella ricorrenza del compleanno del Presidente della Repubblica, ho inviato il seguente telegramma:

« In occasione fausto compleanno sono certo interpretare concorde sentimento Camera Deputati inviando Vostra Eccellenza deferen-

te omaggio et fervido voto che ancora molti anni nostro Paese possa giovarsi Suo alto contributo pensiero et solerte attività ».

(Vivissimi, generali applausi — Il Presidente, i deputati e i membri del Governo sorgono in piedi, rinnovando gli applausi).

Il Presidente si è compiaciuto di rispondere con il seguente telegramma:

« Sono assai riconoscente alla Camera dei Deputati per le tanto cortesi espressioni con cui ha voluto ricordarmi in questo giorno. Ringraziando sentitamente per la gradita manifestazione prego Lei e gli onorevoli deputati di voler accogliere il mio più cordiale saluto ».

(Nuovi prolungati applausi).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole De Vita. Ne ha facoltà.

DE VITA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento non si presta certamente all'eloquio, ma è un argomento assai importante e meritevole quindi di particolare attenzione.

Desidero porre alcune questioni di principio. La prima è questa: è legittima la tassazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve? La risposta non può essere che affermativa. Invero, secondo lo spirito del disegno di legge presentato al nostro esame, i beni della società vanno distinti in cespiti rivalutabili, costituiti da beni reali (beni immobili, macchinari ecc.) e in valori numerari come il contante, i depositi bancari, i crediti ecc. che fra le alterne vicende monetarie conservano immutata la loro espressione numerica.

Analogamente, le passività, riguardate come fonte di finanziamento, si possono distinguere in capitali propri (capitali sociali, riserve, utili ripartiti), e in capitali di terzi (obbligazionisti, banche, fornitori, ecc).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Quando si hanno saldi attivi di rivalutazione tassabili? Si hanno in un solo caso, e cioè quando i beni rivalutabili sono stati acquistati in parte anche con capitali di terzi. Infatti, quando i cespiti rivalutabili rappresentano l'investimento del solo capitale proprio della società, non possono aversi saldi attivi di rivalutazione tassabili, perché anche il capitale della società resterà incrementato in eguale misura.

Si obietta che la determinazione dei saldi attivi di rivalutazione non è scevra da incertezze e può dar luogo a soluzioni ingiuste, in quanto una società non è mai esclusivamente debitrice o creditrice. Se luca della svalutazione monetaria sulla voce debiti, di altrettanto è danneggiata nella sua esposizione per crediti verso terzi.

L'obiezione, a mio giudizio, è grave solo in apparenza. Bisognerebbe infatti dimostrare che le società industriali abbiano normalmente crediti a lunga scadenza verso terzi; dimostrazione questa che non può essere facilmente data.

Si obietta ancora che se un guadagno la società potrà ricavare nei confronti dei suoi creditori per effetto della svalutazione monetaria, tale guadagno non potrà essere determinato che con riferimento al valore della moneta al giorno dell'accensione del debito e a quello della sua estinzione.

Anche questa obiezione è grave solo in apparenza, perché poggia sull'ipotesi, invero assai lontana dalla realtà, che possa verificarsi un fenomeno di deflazione monetaria.

A questo punto giova porre la seconda questione di principio che, a mio avviso, è molto importante.

Ci troviamo in presenza di plusvalenze monetarie, di incremento della espressione monetaria di alcuni beni aziendali, senza che di una sola linea migliori l'effettiva ricchezza della società, oppure ci troviamo in presenza di un vero e proprio incremento patrimoniale dovuto ad uno spostamento di ricchezza determinato dalla inflazione? Non v'è dubbio che ci troviamo in presenza di un vero e proprio incremento patrimoniale, di una maggiore ricchezza effettiva acquisita dalla società a spese dei creditori per effetto del nominalismo della moneta.

La terza questione di principio, che è connessa con la precedente, è questa: se si tratta di un vero e proprio incremento patrimoniale dovuto alla congiuntura economica, perché si assoggetta all'imposta di ricchezza mobile?

L'imposta di ricchezza mobile fa una discriminazione dei diversi redditi e c'è una classificazione dei redditi di ricchezza mobile.

Come classifichiamo questo incremento patrimoniale?

Dal disegno di legge presentato al nostro esame, è considerato arbitrariamente come un reddito di categoria B.

In secondo luogo si tratta di una imposta proporzionale che non risponde ai principi della giusta tassazione. La tassazione proporzionale di incrementi patrimoniali dovuti alla congiuntura è un'ingiustizia.

Non voglio arrivare a parlare di avocazione allo Stato di questi incrementi patrimoniali, ma ritengo che non si debba nemmeno parlare di imposta di ricchezza mobile.

Applicate, onorevoli colleghi, un'altra imposta; chiamatela come volete, ma non chiamatela imposta di ricchezza mobile. Non riesco a comprendere perché i saldi attivi di rivalutazione monetaria debbano essere assoggettati ad una imposta patrimoniale; non riesco, soprattutto, a comprendere perché debbano ricevere un trattamento migliore dei redditi ordinari delle persone fisiche, quali sono anche assoggettati alla complementare sul reddito che è una imposta progressiva.

Viene inoltre soppressa l'imposta di registro del 4 per cento, perché rappresenterebbe, come sostiene la relazione ministeriale, una deviazione dai principi fondamentali dell'imposta di registro che la giurisprudenza aveva riconosciuto potersi e doversi applicare quando si trasferiscono a capitali le riserve, ma non laddove si abbia semplicemente una diversa espressione numerica di valori, di cespiti patrimoniali dell'azienda.

Ma questo criterio, onorevoli colleghi, può valere per la rivalutazione degli impianti che sono stati fatti con capitali dell'azienda; non può valere invece per quegli impianti fatti con capitali di terzi. In questo caso non si tratta più di plusvalenza monetaria, ma di incremento reale, effettivo di ricchezza. Se questo incremento di ricchezza è trasferito a capitale, è assoggettabile all'imposta di registro.

Ancora un'osservazione. Sono esagerati gli ammortamenti consentiti dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49? Credo di sì. Non v'è dubbio, comunque, che essi sono tali da assorbire quasi completamente il reddito fiscale, come ha rilevato l'onorevole Turnaturi, in una relazione che accompagna un suo progetto di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Il decreto 14 febbraio 1948, n. 49, retrodata i suoi effetti all'anno 1947, sicché si verifica che per tale anno, quantunque nella maggior parte dei casi i bilanci siano stati compilati senza tener conto del nuovo coefficiente di valutazione, la Finanza deve apportare, a titolo di maggior ammortamento, una detrazione che non è iscritta nei bilanci stessi. Le società hanno regolarmente distribuito ai loro azionisti l'utile del bilancio 1947, utile che è stato determinato in base agli ammortamenti non rivalutati. Nella maggior parte dei casi la detrazione dei maggiori ammortamenti non contabilizzati condurrebbe quindi ad esentare dal tributo gli stessi dividendi.

Per quanto riguarda i coefficienti di rivalutazione, non si può disconoscere che la svalutazione monetaria effettiva rispetto al 1938 supera quella teorica ammessa dal decreto n. 49, ma non può trascurarsi che rispetto al 1945, come sostiene l'onorevole Turnaturi, l'indice di svalutazione di 3,60 è invece esagerato. Non si può, a mio giudizio, sostenere il contrario.

Sono stato spinto a fare queste osservazioni dalla viva preoccupazione che molte società finiranno col non pagare più niente all'erario.

Comunque, il provvedimento rende ancor più grave l'ingiusta diversità di trattamento tra le imprese societarie e le imprese individuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenuto conto che con l'articolo 3 del disegno di legge si determina, nei confronti delle società azionarie, la possibilità di calcolare, in detrazione dal reddito lordo di ricchezza mobile, una doppia quota di ammortamento da destinare alla rinnovazione e modernizzazione degli impianti;

rilevato che, oltre alle società azionarie, sono interessate alla rinnovazione e modernizzazione di impianti anche molte imprese costituite in forma di aziende individuali, o di società non soggette a tassazione in base a bilancio;

considerato che fra tali aziende primeggiano quelle a carattere sostanzialmente artigianale, le quali, senza sovvenzioni statali od aiuti di altro genere, lottano per affermarsi sul piano di una produzione economicamente sana e meritano, quindi, di potersi avvalere dello stesso trattamento regolato dall'articolo 3;

invita il Governo a studiare la possibilità di estendere, sia pure con le dovute cautele, la norma di cui all'articolo 3 alle ditte non tassate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio ».

Non essendo l'onorevole Turnaturi presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Non essendovi altri iscritti, né alcuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

VICENTINI, Relatore. Onorevoli colleghi, io mi limiterò a ricordare brevemente le linee del disegno di legge quale ci è pervenuto dal Senato. Il disegno di legge porta delle modifiche alla precedente legge del 14 febbraio 1948, n. 49, la quale conteneva alcune limitazioni per le operazioni inerenti alla rivalutazione dei capitali investiti nelle società azionarie.

Queste limitazioni erano determinate quasi esclusivamente da una politica che era imposta al Tesoro dalla situazione del momento. Era necessario, in un momento nel quale si dubitava sulla stabilità della nostra moneta, e vi era la preoccupazione di investire i mezzi monetari in beni reali, trovare un sistema per frenare la corsa all'investimento in azioni sì da consentire che il flusso del risparmio si volgesse verso investimenti in buoni del Tesoro e verso il debito flottante dello Stato.

Ora che la situazione è cambiata, che i bisogni della tesoreria non sono più tanto pressanti e che si è raggiunta una certa stabilità monetaria, è stato ritenuto opportuno rimuovere quegli ostacoli e dare la possibilità al risparmio nazionale di indirizzarsi verso gli impieghi produttivi dell'economia, al fine di dare alla stessa quell'incentivo allo sviluppo e alla ripresa che è necessario e che porta con sé anche degli evidentissimi benefici di carattere sociale.

Ho illustrato nella mia relazione quali sono stati gli ostacoli rimossi, e cioè:

1°) abolizione della limitazione contenuta nel disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, in virtù del quale i saldi attivi di rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione del decreto citato potevano esser portati ad aumento del capitale per un importo non superiore ai due terzi, a condizione di una equivalente e contemporanea emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni;

2°) abolizione dell'obbligo che il trasferimento a capitale dovesse avvenire me-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

dianete aumento del valore nominale delle azioni in circolazione e non con emissioni di nuove azioni gratuite.

3°) abolizione dell'imposta di registro del 4 per cento sul trasferimento a capitale dei saldi attivi di rivalutazione,

Tutte limitazioni che, allo stato attuale dei fatti, non potevano non essere ritenute di grave ostacolo alla ripresa ed allo sviluppo dell'attività economica del Paese.

Vi sono poi problemi connessi a questa operazione, e sono stati accennati dall'onorevole De Vita. È legittima la tassazione dei saldi attivi eccedenti la rivalutazione degli investimenti, del capitale e degli ammortamenti? Sì, ha risposto l'onorevole De Vita; e sì, diciamo noi in quanto attraverso la svalutazione monetaria si ha quel fenomeno che si verifica ogni volta che si dà mano al torchio, e cioè la polarizzazione dei capitali verso le classi produttrici a danno della collettività. Quando una società, oltre ad aver investito in beni strumentali il proprio capitale, è ricorsa al debito per trovare altri mezzi di investimento, e questo debito, soddisfatto o no, è rimasto immutato nell'entità della sua espressione monetaria, la svalutazione ha operato un vero e proprio arricchimento a favore della società che è giusto sottoporre a imposizione fiscale da parte dello Stato.

Si tratta di semplici plusvalenze monetarie contabilmente accertate con l'operazione di rivalutazione, o di reddito effettivo consolidato nell'incremento patrimoniale?

L'onorevole De Vita ha chiesto perché i saldi attivi eccedenti la rivalutazione degli impianti da un lato, del capitale, delle riserve e dei fondi ammortamento dall'altro, sono stati assoggettati all'imposta di ricchezza mobile. La ragione è la seguente.

Il progetto governativo parlava di imposta, senza precisarne la natura, ed indicava l'imposta di ricchezza mobile soltanto come riferimento all'aliquota.

La Commissione ha ritenuto di dover precisare trattarsi di imposta di ricchezza mobile, primo: per non creare l'impressione che si intendesse introdurre nel nostro sistema fiscale una nuova imposta da aggiungersi alle molte già esistenti; secondo; perché fosse ben chiaro che anche questi saldi attivi di rivalutazione concorrono, al pari della imposta di ricchezza mobile di categoria B, a formare materia imponibile per tutte le sovraimposte comunali e provinciali.

Questa è la ragione, per la quale è stato affermato che i saldi attivi dovranno soggiacere all'imposizione della ricchezza mobile.

Non è stato precisato invece se si tratti effettivamente di reddito ed è così lasciata sospesa la discussione ancora aperta nel campo degli studi della scienza finanziaria. Abbiamo detto semplicemente che questi saldi attivi concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile. In altre parole li parifichiamo a redditi, senza precisare se si tratti veramente di redditi.

L'articolo 3, quale è pervenuto dal Senato, consente il raddoppio degli ammortamenti previsti ed ammessi dalla legge. Il criterio ispiratore è evidentemente economico. La rivalutazione dei cespiti si ferma al parametro 18, rispetto agli investimenti precedenti, e quindi alla legge citata del 14 febbraio 1948, n. 49. Ognuno sa che il livello medio del costo degli impianti è però molto superiore.

Se non si vuole che la limitazione fiscale delle quote di ammortamento operi come freno deleterio alla impostazione di quote adeguate per la ricostruzione dell'impianto, appare più che giustificata la facoltà concessa con l'articolo 3 del decreto legislativo. Facoltà che accentua il suo carattere eminentemente economico e produttivistico con la subordinazione del beneficio all'effettivo investimento di tali maggiori quote di ammortamento nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

Per quanto riguarda poi le limitazioni, accennate nella proposta del collega onorevole Turnaturi, la Commissione le ha accolte con l'inciso all'articolo 3, in quanto rimanda la rivalutazione degli enti patrimoniali alla legge già citata.

Questi, onorevoli colleghi, sono i tratti ed i lineamenti del disegno di legge, che la Commissione finanze e tesoro raccomanda alla vostra approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda le linee generali del progetto che è all'esame della Camera, io mi rimetto alla relazione del Relatore, e alle sue parole di oggi. Mi corre, però, l'obbligo di chiarire alcuni punti messi oggi in discussione dall'intervento dell'onorevole De Vita. Già l'onorevole Vicentini ha chiarito il punto primo sul quale l'onorevole De Vita ha intrattenuto la Camera, e cioè, che egli dubita che non sia esatto considerare come reddito di ricchezza mobile l'incremento patrimoniale dovuto alla congiuntura monetaria. Dubbio fondato dal punto di vista scientifico, perché da tempo gli studiosi di questa materia si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

accapigliano per stabilire se i trasferimenti di ricchezza operati in conseguenza di un fenomeno monetario, diano luogo a fenomeni di reddito, o diano luogo a fenomeni che portano altro nome. Come ha ricordato l'onorevole Vicentini, il progetto governativo su questo punto — al di là di quella che possa essere l'opinione specifica personale di chi vi parla — aveva voluto essere estremamente riservato, preoccupandosi di una cosa sola: che questo incremento di ricchezza dovuto ad un fatto puramente monetario non sfuggisse all'imposizione, qualunque fosse il nome specifico sotto il quale esso poteva essere collocato. La Commissione finanze e tesoro della Camera, pur dando atto della preoccupazione di lasciare immutato la situazione di interpretazione della legge fondamentale di ricchezza mobile, ha preferito una formulazione più stretta, la quale evitasse un dubbio che sarebbe stato estremamente grave; il dubbio, cioè, che, invece di assoggettare all'imposta di ricchezza mobile una categoria economica di dubbia classificazione, si finisse per imporre un'imposta speciale su questo particolare cespite, con tutte le conseguenze di carattere amministrativo e legislativo che derivano dal fatto di imporre un'imposta speciale, invece di applicare un'imposta ordinaria e normale.

Il riflesso pratico è già stato ricordato dal vostro Relatore; se avessimo fatto un'imposta speciale, avrebbero potuto sorgere dubbi circa l'applicazione delle imposte comunale e provinciale, nonché circa l'applicazione di alcune norme e formule riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte. È sembrato più chiaro — e, in definitiva, io ritengo non pregiudichi il problema di fondo e di interpretazione — dire che questo cespite, sia esso reddito, sia esso incremento di patrimonio — lo assoggettiamo all'imposta ordinaria di ricchezza mobile categoria B), lasciando, così, impregiudicata quella che è la costruzione e la interpretazione delle categorie di reddito normalmente assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, in quanto diciamo: questo cespite eccezionale, lo vogliamo colpire con l'imposta di ricchezza mobile. È una costruzione perfettamente legittima, che non turba l'edificio del nostro sistema tributario.

DE VITA. Per gli utili di congiuntura è stato fatto!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credo che la Commissione finanze e tesoro — e sono d'accordo con essa — non abbia voluto fare un'imposta straordinaria su un utile di congiuntura, abbia voluto lasciare impre-

giudicata la questione di interpretazione e arrivare al risultato pratico di tassare un cespite che si riteneva tassabile. E mi pare che il risultato si è conseguito esattamente con la norma in esame. L'onorevole De Vita ha richiamato, poi, l'attenzione sul fatto che, con questo sistema, si assoggettano gli incrementi della specie ad un'imposta proporzionale, mentre egli ritiene più conveniente il loro assoggettamento ad un'imposta progressiva. Veramente la questione così prospettata, vorrei dire quasi di scorcio, è una grossa, grave e impegnativa questione; è la questione della possibilità di applicare agli enti sociali e, in generale, a tutte le persone giuridiche il criterio della tassazione progressiva. Questione, che mi pare ben difficile mettere in discussione in questa sede. Qui noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che riguarda l'imposta di ricchezza mobile, imposta per sua natura proporzionale, e rimanda, per la progressività, all'imposta personale, il cui soggetto è, allo stato attuale della legislazione, esclusivamente la persona fisica nel momento in cui percepisce il reddito che le compete, anche se realizzato attraverso un'organizzazione sociale.

L'onorevole De Vita ha ancora richiamato l'attenzione sul fatto che, secondo la sua opinione, non è opportuno sopprimere la tassa di registro del 4 per cento sui saldi di rivalutazione degli enti patrimoniali. Ora, qui bisogna, forse, che chiariamo un po' le idee reciprocamente, io e l'onorevole De Vita. Il problema della tassazione del passaggio di riserve o di altri cespiti appartenenti ad una azienda sociale a capitale, interessa effettivamente l'imposta di registro, perché si tratta, secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente — e ancora una volta prescindendo da quelle che possono essere le mie personali opinioni — di un fatto giuridico che determina l'applicazione della normale imposta di registro.

Ma, oggi; noi non ci poniamo il problema di una trasformazione della posizione giuridica di determinati cespiti: ci poniamo soltanto il problema dell'espressione monetaria di certi cespiti nel bilancio della società. Non è il problema che certe riserve o certi cespiti della società passino a capitale; qui è il problema di chiamare cento quello che fino a ieri si è chiamato dieci, o venti, o trenta nel bilancio della società, rimanendo, però, immutata la posizione giuridica, perché se vi fosse un passaggio da riserva a capitale risorgerebbe il problema della tassazione ai fini della normale imposta di registro, come av-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

viene per qualsiasi passaggio da una ad altra forma giuridica nel seno dell'azienda industriale.

Quindi, se vi è un problema per questa materia, non è, evidentemente, un problema di imposta di registro, che è una imposta normale, ma un problema di imposizione diretta su redditi o su incrementi patrimoniali, come vogliamo definirli, ma in ogni modo sempre di imposizione diretta. Se il legislatore del 1947 ha creduto di istituire una imposta di registro sul trasferimento a capitale di saldi di rivalutazione, questo fu dovuto, non alla natura intima del fatto, ma alla funzione strumentale che si voleva dare a questa tassazione; funzione puramente di natura tecnica nei riguardi del fenomeno inflazionistico. In sostanza, si voleva limitare, restringere, quasi rendere impossibile, tale trasferimento. Oggi, invece, lo spirito che anima questo provvedimento è proprio l'opposto. Poiché la nostra situazione monetaria è migliorata, poiché oggi si pensa di poter controllare questa situazione monetaria con strumenti diversi, si rinuncia a questa tassazione non giustificata e contraria alla struttura normale dell'imposta, per dire che, di fronte ai fenomeni della svalutazione, si traggono alcune conseguenze, che sono appunto quelle scritte nella legge.

Così anche, non sono perfettamente d'accordo con l'onorevole De Vita, quando, criticando un decreto che oggi non è in discussione — quello del febbraio del 1948 — egli ha parlato di valore retroattivo di questo provvedimento. Qui bisogna intendersi sulla retroattività delle leggi. Non è che ogni legge, la quale si riferisca a fatti passati, sia per questo retroattiva. Retroattiva è la legge che regola dei fatti passati o che spiega la sua azione rispetto a fatti passati. Nel caso particolare, invece, la situazione è più che evidente: si doveva tirare la conseguenza del fenomeno inflazionistico; che si era determinato negli anni precedenti, e la si determinava con riferimento alla situazione immediata che si presentava davanti al legislatore. C'è una sola norma che apparentemente, nel decreto del 1948, può avere un certo sapore retroattivo, ed è la norma dell'articolo 2, che autorizza ad applicare le quote di ammortamento sui valori rivalutati, anche se non era stata operata la rivalutazione nei bilanci chiusi al 31 dicembre 1947; ma, se questa nostra legge avesse tardato ancora alcuni giorni ad essere portata in discussione, se tardasse ancora al-

cuni giorni ad essere approvata dalla Camera, probabilmente si porrebbe alla coscienza del legislatore l'opportunità di fare qualche cosa di analogo, perchè i bilanci si chiudono, normalmente, in un certo periodo dell'anno, mentre si stabilisce che la norma avrà efficacia soltanto per i bilanci degli esercizi futuri.

Ma questi sono tutti argomenti un po' formali. La critica, forse, più sostanziale, che l'onorevole De Vita ha creduto di fare al precedente provvedimento, è quella che si muove intorno al coefficiente di rivalutazione. Egli dice che il coefficiente 3,60, applicato dall'articolo 1 del decreto del febbraio 1948 alle valutazioni fatte nel 1945 e agli investimenti fatti nel 1945, è esagerato e non accettabile.

Ora, in realtà, se noi confrontiamo l'indice dei prezzi tra il 1945 ed il 1947-48, lo spostamento è ben superiore al 30 per cento. In verità, questi coefficienti sono stati determinati con riferimento al corso ufficiale del dollaro, ed il 3,60 discende proprio da questo fatto: che il decreto del 1946 — il quale introduce per la prima volta coefficienti di rivalutazione applicabili agli investimenti fatti dal 1937-38 in poi — si riferiva al corso ufficiale del dollaro di 100 lire per ogni dollaro; ed il decreto del 1948, partendo dal concetto che nel 1948 il corso ufficiale del dollaro era di lire 350, ha stabilito il coefficiente di 3,60. Coefficiente di gran lunga inferiore alla effettiva svalutazione, coefficiente che non determina certamente arricchimenti da parte di nessuno.

Tra il 1945 ed il 1947-48 la svalutazione è stata altro che di 3,60!

L'onorevole De Vita dice, poi, che, in questo modo, si stabiliscono differenze tra le imprese che hanno titoli quotati in borsa, quelle che non hanno titoli quotati in borsa e le imprese individuali.

Io non sono riuscito a capire dove sia la differenza tra le imprese che hanno titoli quotati in borsa e le imprese che non hanno titoli quotati in borsa. Qui la differenza è tra le imprese tassate in base al bilancio e le imprese individuali. Ho già avuto occasione di dire in sede di Commissione che, secondo me, c'è un grosso equivoco: la quota, cioè, di ammortamento rispetto alle imprese tassate in base al bilancio si applica alla espressione monetaria che i singoli investimenti hanno nel bilancio dell'azienda; invece la quota di ammortamento rispetto alle aziende individuali si dovrebbe applicare (se l'accertamento si facesse in maniera analitica) ai valori effettivi dell'investimento, perché non c'è un vin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

colo formale, come quello che lega alle espressioni monetarie contenute nei singoli bilanci.

Ma la pratica dice una cosa molto più evidente e molto più importante: che le imprese individuali, in generale, sono accertate in base a coefficienti applicati al volume lordo dei loro introiti. Potremmo criticare fin che vogliamo questo sistema, ed io sono il primo a criticarlo. Io ho già avuto occasione di dire al Parlamento che tutto lo spirito della riorganizzazione del sistema tributario si muove proprio intorno a questo concetto: di sostituire agli accertamenti indiziari gli accertamenti analitici, che si avvicinino il più possibile alla realtà.

Ma, nella situazione attuale, non c'è dubbio che gran parte degli accertamenti individuali è fatta con un certo coefficiente di reddito medio, presunto sul volume lordo degli affari dell'impresa.

Ora, come si determina questo coefficiente di reddito netto?

Si determina deducendo l'ammontare medio di tutti i costi di produzione dall'ammontare lordo della produzione; e, tra questi costi di produzione, è compreso anche l'ammortamento.

Ora, se il volume lordo della produzione è aumentato in relazione alla svalutazione monetaria — come si deve ritenere che sia aumentato — anche il coefficiente di ammortamento è aumentato secondo la stessa ragione; quindi proprio le ditte individuali, per questo sistema, sotto altri aspetti criticabile, sono già allineate rispetto alla questione della svalutazione monetaria.

L'onorevole De Vita dice: « temo che con questo provvedimento la Finanza perderà molti dei suoi redditi accertati ».

Vorrei rispondere che, se anche questa critica fosse esatta in fatto, non si può fare una finanza seria se non ci si preoccupa di tassare come reddito quel che è reddito e non si rinuncia a tassare come reddito quel che è usura di capitale; il che avverrebbe se non si facessero degli ammortamenti accettabili.

Sono convinto che questo provvedimento, aiutando la sincerità dei bilanci e mettendo l'amministrazione finanziaria in condizioni di essere più rigorosa e precisa nella ricostruzione del bilancio fiscale delle singole imprese, non porterà ad una diminuzione del gettito delle imposte, ma stabilirà le premesse per un ulteriore incremento nell'accertamento e, quindi, nel gettito dei tributi.

Per queste ragioni, raccomando l'accoglimento del progetto alla Camera. (*Approvazioni*).

(*La seduta, sospesa alle 17.15, è ripresa alle 18.45*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione del disegno di legge: Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Passiamo all'esame degli articoli.

Chiedo all'onorevole Ministro se accetta che la discussione avvenga nel testo della Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

« In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'articolo 2429 del Codice civile ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Turnaturi ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo la parola: contenute, aggiungere le altre: nel secondo comma dell'articolo 2 e ».

Per il caso che esso non fosse accolto, ha presentato il seguente altro emendamento:

« Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, potrà essere applicata a condizione che nell'esercizio chiuso nel 1948 sia effettivamente calcolata la rivalutazione dei cespiti e che nel bilancio 1947 il maggiore ammortamento sia stato comunque accantonato, anche sotto altra denominazione ».

Ha facoltà di svolgerli.

TURNATURI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda lo spirito del mio ordine del giorno e le proposte che in esso sono contenute, poiché si riferiscono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

all'articolo 3, mi riservo di intervenire in tale sede.

Per quanto riguarda, poi, i miei due emendamenti all'articolo 1, ne farò una breve illustrazione. Il provvedimento che è sottoposto oggi al nostro esame è stato oggetto di attento vaglio da parte della Commissione di finanze e tesoro e, come si rileva dalla relazione ufficiale, la Commissione ha stabilito di abbinare la discussione della mia proposta di legge di iniziativa parlamentare con il disegno di legge governativo, stabilendo altresì di considerare emendamenti al disegno di legge le parti analoghe.

Io mi sono pertanto proposto di intervenire nel pubblico dibattito per sollecitare un'ulteriore disamina di quella parte del mio disegno di legge che la Commissione non ha ritenuto di accogliere. Prima di addentrarmi negli elementi tecnici costituenti la mia proposta di legge, sento il dovere di esprimere il mio vivo ringraziamento all'onorevole Ministro delle finanze, all'onorevole Corbino e...

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, mi scusi: ella ora non ci deve fare l'illustrazione della sua proposta di legge, ma semplicemente dei suoi emendamenti all'articolo 1.

TURNATURI. Sì, onorevole Presidente, ma poiché tali emendamenti sono strettamente connessi con la mia proposta di legge, non mi è assolutamente possibile prescindere da essa.

PRESIDENTE. Comprendo, onorevole Turnaturi, ma mi affido alla sua discrezione, anche nel suo interesse.

TURNATURI. Le prometto, onorevole Presidente, che sarò discretissimo.

Dicevo dunque che desidero ringraziare l'onorevole Ministro delle finanze, l'onorevole Corbino e i componenti tutti della Commissione di finanze e tesoro per la parte della mia proposta di legge che essi hanno trasferito in questo disegno di legge che è oggi al nostro esame.

Ed entro nel merito. Il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, ha fissato un nuovo coefficiente di rivalutazione monetaria nella misura di 3,60 rispetto ai valori del 1945. Qual'era lo scopo di questo provvedimento? Anzitutto, quello di consentire un'espressione numerica di valori più aderente all'attuale realtà monetaria, tanto agli investimenti, quanto ai capitali; in secondo luogo quello di permettere che le quote di ammortamento degli impianti, da detrarre ai fini della determinazione del reddito di ricchezza mobile, venissero calcolate in base ai valori rivalutati, cioè in misura maggiore.

Nulla da osservare sul primo di tali scopi; per il secondo, invece, cioè la concessione, ai fini fiscali, del maggior ammortamento conseguente alla rivalutazione monetaria dei cespiti, la mia proposta prevedeva una modifica del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, nel senso di escludere la retrodatazione al 1947 dell'ulteriore ammortamento, che si sarebbe dovuto cominciare a concedere a partire dal 1948.

Infatti, poiché il decreto di cui si tratta è del febbraio 1948, l'averne estesa la decorrenza ai fini fiscali dal 1947 costituisce una deroga al principio della irretroattività della legge, non giustificata in diritto e non opportuna in fatto.

Non giustificata in diritto perché i bilanci 1947 erano evidentemente già chiusi e in gran parte anche approvati, alla data del decreto ed i risultati economici erano stati calcolati senza tener conto dei maggiori ammortamenti. Sicché, accordando a tali bilanci in via retroattiva gli effetti del decreto 14 febbraio 1948, veniva a riconosceri l'intassabilità fiscale di tutto o di parte dell'utile netto contabilizzato, anche di quello distribuito come dividendo. Conseguenza, questa onorevoli colleghi, assurda, ove si pensi che a norma dell'articolo 2433 del Codice civile « non possono essere pagati dividendi alle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato ». Si avrebbe, quindi, il caso veramente singolare di dividendi, cioè, come dice il Codice, di utili realmente conseguiti, che vengono esclusi dall'imposta di ricchezza mobile, pur non godendo di alcuna particolare esenzione. Ma la deroga al canone della irretroattività della legge, è, nella specie, particolarmente inopportuna in fatto, perché la finanza deve rinunciare ad un tributo d'importo certamente considerevole, dopo aver assistito alla produzione del reddito e quesito il suo diritto a percepirne una parte come imposta. Infatti, se gli amministratori hanno ritenuto di poter distribuire un dividendo, calcolando un ammortamento non rivalutato, appare logico che aumentare questo ammortamento, ai fini fiscali, con un postumo coefficiente di rivalutazione monetaria, significa accordare una non richiesta detrazione dal reddito lordo. Ove si pensi alle attuali esigenze del bilancio statale, è chiaro che concessioni del genere costituiscono, per lo meno, un atto di eccessiva indulgenza.

D'altra parte, a causa della non ancora raggiunta pienezza dell'attività produttiva, è lecito presumere che nel 1947 il logorio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

degli impianti sia stato inferiore al normale, per modo che la concessione in detto anno del normale ammortamento tenga già conto, sostanzialmente, della svalutazione monetaria intervenuta.

Durante la discussione presso la Commissione di finanza, a proposito del mio rilievo secondo cui la retrodatazione al 1947 del maggiore ammortamento potrebbe condurre all'esenzione totale o parziale degli stessi dividendi, mi è stato fatto osservare, dall'onorevole Ministro, che la questione si era già presentata in sede di applicazione del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, relativo alla precedente rivalutazione, ed era stata risolta con la circolare ministeriale 28 novembre 1946, n. 92, paragrafo 14. Questa circolare, tenuto conto che gli effetti del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, dovevano applicarsi retroattivamente ai bilanci 1944 e 1945, stabiliva che per detti anni l'ammortamento, commisurato al valore di rivalutazione non esposto in bilancio dovesse concedersi solo al verificarsi di due condizioni: 1°) che negli esercizi successivi fossero effettivamente rivalutati i corrispondenti cespiti; 2°) che il maggiore ammortamento fosse comunque accantonato in bilancio, anche sotto altra denominazione.

Pertanto, secondo l'onorevole Ministro, potendo la regolamentazione di questa circolare estendersi anche all'analogo caso cui potrebbe dar luogo la retroattività al 1947 del decreto legislativo 1948 numero 49, la preoccupazione da me espressa si sarebbe dovuta considerare superata.

A questo rilievo può opporsi che, anche ammesso (ma non concesso) che la risoluzione amministrativa di cui alla circolare 1946 numero 92 fosse valida in base al regio decreto legislativo 27 maggio 1946 n. 436, in occasione del quale fu emanata, nel senso che le norme — si badi bene, norme e non semplici istruzioni — di quella circolare fossero legittimamente correttive del decreto n. 436, se ne deve inferire, non già che restino valide sotto il regime del decreto 1948 n. 49, come si sostiene, ma anzi che siano state tacitamente ma sicuramente abrogate.

Infatti, la circostanza che il legislatore del tempo del decreto n. 49 non abbia compreso nel testo dei suoi articoli, le norme della circolare n. 92, norme la cui necessità era apparsa dopo il regio decreto legislativo 1946 n. 436, non può far supporre altro se non che la nuova legge abbia voluto intenzionalmente prescindere dalle norme stesse.

Ciò, onorevoli colleghi, è intuitivo ove si pensi che i compilatori del decreto n. 49 avevano, per esperienza, l'intera visione del problema e se avessero voluto adottare le limitazioni della circolare n. 92, avrebbero dovuto trasferirne il contenuto nel testo legislativo eliminando così ogni dubbio circa la portata giuridica della circolare stessa. Per ammettere il contrario, dovrebbe ipotizzarsi un errore di tecnica legislativa troppo grave per poter essere concepito.

Ma vi è di più. La materia regolata dalla circolare n. 92 investe problemi che sono sicuramente di competenza del potere legislativo ed esulano completamente da quelle facoltà regolamentari che possono essere riconosciute all'amministrazione unicamente entro i limiti della legge. Basti pensare che quando la circolare pone la condizione che il maggiore ammortamento sia stato comunque accantonato in bilancio, ammette che riserve, calcolate ad altro fine, siano considerate come ammortamento ed esentate dal tributo, quantunque tali riserve siano, in base ad inequivocabile disposizione di legge, dichiarate tassabili. Ciò equivale a dire che la circolare, di cui è parola, autorizza gli uffici delle imposte a violare gli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Venga agli emendamenti, onorevole Turnaturi.

TURNATURI. Sto illustrandoli e sto per terminare.

PRESIDENTE. Deve convenire che ella li sta illustrando a giro assai largo...

TURNATURI. Ne convengo, ma sto per concludere.

Ora, a me pare che l'unico competente a permettere tale deroga alla legge fondamentale, sia il potere legislativo. E che la circolare n. 92 si sostanzi in una violazione della legge di ricchezza mobile, non è nemmeno sfuggito alla amministrazione finanziaria. Infatti, essendo sorto il dubbio, nelle conferenze degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, circa la interpretazione da dare alla circolare n. 92, la direzione generale delle imposte dirette, con sua normale 350500, del 12 corrente, ha ritenuto di chiarire i dubbi sorti, affermando che la detrazione delle maggiori quote di ammortamento, per gli esercizi chiusi anteriormente alla legge del 1946, possa essere consentita ogni qualvolta le corrispondenti quote di utili non risultino distribuite o comunque erogate. Ciò implica, onorevoli colleghi, la dichiarata intassabilità di tutte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

le riserve sia palesi, che tacite e occulte, anche di quelle messe in evidenza per l'occasione, ove si tratti di riconoscere il maggiore ammortamento non specificatamente contabilizzato. L'amministrazione giustifica questa risoluzione affermando che il sistema « non sembra costituire violazione » della legge di ricchezza mobile.

In proposito deve osservarsi che circa la violazione dell'articolo 30, la stessa amministrazione, usando la dizione « non sembra », appare scarsamente sicura delle sue affermazioni. Ciò basta per togliere a tutto il complesso delle circolari emanate sull'argomento, quella legittimità e sicurezza che è invece necessaria nei rapporti tributari. E, onorevoli colleghi, sarebbe veramente singolare il fatto che il potere legislativo, avuta cognizione degli inconvenienti cui dà luogo una norma di legge, rinunci alle proprie sovrane prerogative istituzionali proprio quando questa rinuncia potrebbe avere il valore di una abdicazione in favore di una amministrazione che, tra l'altro, non avendo la necessaria potestà legislativa, non ha ancora saputo e potuto dare una soluzione tecnica e pacifica al problema. Ed allora, appare doveroso ed urgente che il potere legislativo intervenga per dire una parola chiarificatrice e definitiva! Postulo, quindi, che la retrodatazione al 1947 del maggiore ammortamento sia esclusa, o, quanto meno, nel caso che a questa esclusione non si voglia addivenire, che la sostanza della circolare n. 92 sia trasfusa nel disegno di legge, in modo che non vi possano essere dubbi circa la portata della norma giuridica. Pertanto, propongo: o la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, nel qual caso sarebbe esclusa la retrodatazione al 1947 del maggiore ammortamento, ovvero che all'articolo 1 del disegno di legge in esame sia aggiunto, a titolo di emendamento, il seguente comma, di cui gli onorevoli colleghi hanno avuto cognizione, e cioè: « la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 potrà essere applicata a condizione che nell'esercizio chiuso nel 1948 sia effettivamente calcolata la rivalutazione dei cespiti e che nel bilancio 1947 il maggiore ammortamento sia stato comunque accantonato, anche sotto altra denominazione ».

Mi riservo poi di intervenire nell'ulteriore corso della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commis-

sione sugli emendamenti dell'onorevole Turnaturi.

VICENTINI, *Relatore*. I problemi sollevati dall'onorevole Turnaturi hanno costituito oggetto di esame da parte della Commissione, la quale è venuta nella decisione di rimandare la materia che riguarda i due specifici suoi emendamenti all'esame della proposta di legge dell'onorevole Turnaturi, in quanto la materia stessa esula dal contenuto della legge che stiamo attualmente considerando. Prego pertanto l'onorevole Turnaturi di volerli ritirare.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, ella mantiene i suoi emendamenti?

TURNATURI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho nulla in contrario a non insistere in questi miei due emendamenti, di cui il secondo costituisce una subordinata del primo, qualora la Commissione in conformità di quanto prospetta il relatore, s'impegni a ripresentare il problema alla Commissione finanze e tesoro per discutere questa parte che la Commissione ritiene necessario approfondire.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore è d'accordo?

VICENTINI, *Relatore*. Perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con il relatore.

WALTER. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WALTER. Siamo contrari al disegno di legge in esame perché riteniamo che non sia questa la via da seguire per assicurare un maggior rendimento alle nostre industrie. Il disegno di legge stabilisce provvidenze a favore dei ceti più abbienti, con notevoli entrate, proprio nel momento in cui sempre più gravi si fanno i bisogni in vasti strati della nostra popolazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testè letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

oneri e passività od a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, categoria *B*, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati ».

TURNATURI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Farò qualche brevissima osservazione. Tranquillizzo i colleghi assicurandoli che sarò breve.

L'articolo 2 si riferisce alle modalità di utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione monetaria. Esso appare sostanzialmente rispondente ad effettive necessità pratiche, sicché il suo accoglimento non può essere messo in dubbio alcuno.

Occorre, tuttavia, segnalare alcune perplessità cui la formulazione della norma dà luogo. Non è stabilito in detto articolo alcun principio di retroattività e deve quindi presumersene l'applicabilità *ex nunc* con l'esclusione delle fattispecie anteriori. Ciò darà luogo a trattamenti diversi per operazioni sostanzialmente identiche, per il solo fatto accidentale della data in cui sono state poste in essere. Senza contare che, essendo già state eseguite le rivalutazioni più importanti, con il conseguente utilizzo dei saldi relativi, la norma dell'articolo 2, che introduce un criterio di tassabilità per il trasferimento al capitale o per il realizzo dei saldi eccedenti la rivalutazione del capitale e delle riserve, verrebbe a trovare applicazione solo per quei casi, certo meno importanti, in cui le rivalutazioni non siano state ancora utilizzate.

In sostanza, ne deriverebbe un pratico svuotamento della disposizione, per ovviare al quale, sarebbe necessario studiare una forma di retroattività che, tuttavia, facesse salvi i canoni di equità, consentendo revoche alle delibere già prese e che risultassero in contrasto con tale articolo.

Ma c'è di più: in base all'articolo 2, le società non possono portare a capitale o comunque utilizzare i saldi di rivalutazione monetaria in misura eccedente la rivalutazione del capitale e delle riserve.

Questo limite costituisce una remora all'utilizzo delle rivalutazioni degli impianti costruiti con denaro preso in prestito ed è quanto mai opportuna.

Si tratta, però, di norma incompleta, in quanto se la esclusione della trasferibilità a capitale o della realizzazione dei saldi eccedenti la rivalutazione del capitale e riserve appare opportuna, in quanto con tale esclusione viene evitata la rivalutazione (o almeno

l'utilizzo della rivalutazione) degli investimenti fatti con denaro preso in prestito, altrettanto opportuna non sembra l'esclusione quando i debiti siano stati assunti in moneta estera.

Infatti, se per i debiti in lire vale il principio nominalistico della moneta, che consente di liberarsi dell'obbligazione con la valuta corrente al momento della scadenza, per i debiti in moneta straniera non può non tenersi conto che il pagamento dovrà essere eseguito in base al corso del cambio alla data dell'estinzione.

Ciò dovrebbe consigliare un diverso trattamento nei due casi, essendo ovvio che, rivalutando il cespite fatto con l'investimento di un debito in lire, le società beneficiano di una plusvalenza monetaria in base al danno del creditore, mentre rivalutando un cespite a fronte del quale stia un debito contratto in moneta estera, non sussiste alcun beneficio, dovendo scontarsi in pieno la svalutazione della lira rispetto alla valuta straniera.

È un problema, quindi, che meriterebbe di essere approfondito anche perché in Senato è stato sollevato dal senatore Bertone e, a mio avviso, la risposta allora data dal Relatore non è stata molto esauriente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, testè letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti rivalutati per conguaglio monetario, da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

« Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti ».

TURNATURI. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

TURNATURI. È necessario che dica qualche parola anche sull'articolo 3. Del resto, il contenuto di quello che dirò l'ho trasfuso, in parte, nell'ordine del giorno da me presentato, del seguente tenore:

« La Camera,

tenuto conto che con l'articolo 3 del disegno di legge si determina, nei confronti delle società azionarie, la possibilità di calcolare, in detrazione dal reddito lordo di ricchezza mobile, una doppia quota di ammortamento da destinare alla rinnovazione e modernizzazione degli impianti;

rilevato che, oltre alle società azionarie, sono interessate alla rinnovazione e modernizzazione di impianti anche molte imprese costituite in forma di aziende individuali, o di società non soggette a tassazione in base a bilancio;

considerato che fra tali aziende primeggiano quelle a carattere sostanzialmente artigiano, le quali, senza sovvenzioni statali od aiuti di altro genere, lottano per affermarsi sul piano di una produzione economicamente sana e meritano, quindi, di potersi avvalere dello stesso trattamento regolato dall'articolo 3;

invita il Governo a studiare la possibilità di estendere, sia pure con le dovute cautele, la norma di cui all'articolo 3 alle ditte non tassate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio ».

L'articolo 3 prevede, a partire dal 1948, per un quinquennio, la concessione di una ulteriore quota di ammortamento, pari a quella normale, da destinare alla rinnovazione e modernizzazione degli impianti.

Potrebbe osservarsi, in via pregiudiziale, che si tratta di norma che non ha specifico riferimento con l'oggetto del disegno di legge, il quale ha per titolo, giova ricordarlo: trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948; n. 49.

Non si vede, quindi, come la disposizione dell'articolo 3, che ha un fine di rinnovazione e modernizzazione degli impianti a mezzo di ammortamenti eccedenti i normali, da detrarre dal reddito di ricchezza mobile, possa rientrare nell'oggetto del disegno approvato dal Senato. Ma questo è, se mai, un semplice problema di tecnica legislativa!

Nel merito, dopo aver rilevato che molto opportunamente la Commissione finanze e tesoro ha, su mia proposta, modificato la

dizione dell'articolo, in modo da escludere che il doppio ammortamento possa essere calcolato anche sugli incrementi patrimoniali più recenti, cioè su quelli posteriori al 1945, può osservarsi che la concessione di una seconda quota d'ammortamento, sia pure ai fini di rinnovazione e rimodernamento degli impianti, ha conseguenze fiscali di notevole ampiezza, tali da contrarre sostanzialmente il gettito dell'imposta di ricchezza mobile e da costringere la Finanza a ricercare in altri settori il compenso della perdita fiscale relativa. Per altro, ad un esame non superficiale del problema, sembra che in presenza degli aiuti che le aziende trovano nel quadro del piano E. R. P., la concessione di un doppio ammortamento costituisca una agevolazione fiscale alquanto eccessiva, tenuto conto della situazione finanziaria contingente.

Onestà mi impone, però, di dichiarare che, in effetti, la concessione della doppia quota di ammortamento, ove noi considerassimo il problema a sé stante, cioè avulso dall'attuale realtà politica e sociale, non soltanto non costituisce una agevolazione fiscale, ma un parziale riconoscimento delle esigenze di queste imprese. Infatti, se noi consideriamo il problema preso a sé, noi dovremmo dire che occorre ancora concedere una maggiore quota di ammortamento, onde consentire alle industrie la possibilità di ricostituire gli impianti.

Ma se, anziché esaminare il problema solo nel suo aspetto tecnico-fiscale, lo inquadrano nelle esigenze generali del Paese e nella dura realtà politica e sociale nella quale ci muoviamo, dobbiamo riconoscere che si tratta di un'agevolazione di una certa entità, perché ci sono ancora tante altre esigenze sociali che urgono e alle quali è necessario dare un'adeguata e sollecita soluzione.

Ma il provvedimento sul quale noi dobbiamo ora deliberare, mentre da un lato riconosce alcune agevolazioni, impone alle società di investire il ricavato indiretto di dette agevolazioni nella rinnovazione e nel rimodernamento degli impianti, perseguendo un'alta finalità sociale che non soltanto consegue il fine di dare possibilità di lavoro alle nostre maestranze, ma anche quello di permettere alle nostre industrie di rimodernare i loro impianti, consentendo, quindi, un costo di produzione che metta i nostri prodotti in condizioni di affermarsi sui mercati esteri.

Detto questo, in via preliminare, si deve anche rilevare che, considerato in funzione di stimolo alla rinnovazione e al rimodernamento degli impianti, il sistema del doppio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

ammortamento, cioè di una sostanziale esenzione fiscale, appare inopportuno. Infatti, a parte l'irrazionalità di concedere premi sotto forma di facilitazioni tributarie, sta di fatto che l'indiscriminatezza della concessione stessa costituisce stimolo all'incremento di tutti gli impianti, anche di quelli che ai fini economici e sociali siano i meno utili.

Ciò appare dannoso perché aggiunge un nuovo motivo all'ulteriore sussistenza di imprese rivelatesi antieconomiche ed il cui smobilizzo, consigliabile per diversi motivi, trova già seri e notevoli ostacoli pratici.

Invece che con l'articolo 3, potrebbe forse apparire più opportuno stimolare la costruzione degli impianti con premi dati a ragion veduta a quelle aziende i cui impianti rappresentino veramente un sostanziale contributo alla ripresa economica nazionale.

Comunque, ove si voglia, ad onta delle considerazioni accennate, mantenere la norma di cui all'articolo 3, non può trascurarsi il fatto che sarebbe sommamente ingiusto concedere il doppio ammortamento unicamente alle Società e agli Enti tassabili in base a bilancio. Esistono, infatti, numerosissime imprese gestite sotto forma di aziende individuali o di società non soggette a tassazione in base a bilancio, che hanno per lo meno gli stessi titoli per meritare il beneficio dell'articolo 3. Fra tali aziende primeggiano quelle a carattere sostanzialmente artigiano che, senza sovvenzioni statali e senza aiuti di alcun genere, lottano per affermarsi sul piano di una produzione economicamente sana e veramente utile per l'incremento della ricchezza generale. In questa lotta, che esse conducono già in condizioni di sfavore contro le aziende più grandi, l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, limitata alle società azionarie, verrebbe a risolversi nella creazione di un ulteriore stato d'inferiorità.

È, quindi, ovviamente indispensabile che la concessione del doppio ammortamento — ove voglia mantenersi — sia estesa anche alle ditte, che ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non sono tassate in base al bilancio. Per tali ditte valgono oggi coefficienti di determinazioni del reddito stabiliti periodicamente nelle conferenze degli ispettori compartimentali delle imposte dirette.

Poiché questi coefficienti debbono intendersi al netto della sola quota di ammortamento normale, occorre stabilire che dai redditi, determinati in base ai comuni criteri, debbano essere detratte le ulteriori quote d'ammortamento, da investire nella rinnovazione e nel rimodernamento degli impianti.

Il problema della valutazione dei cespiti, su cui gli speciali ammortamenti andrebbero calcolati, potrebbe essere risolto, in difetto di regolari bilanci, prendendo a base le consistenze in capitali fissi risultanti dalla valutazione prevista dall'articolo 17 del testo unico delle disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

Una tale soluzione viene prospettata come indicativa, essendo ovvio che il sistema potrebbe essere suscettibile anche di diverse pratiche formulazioni.

Comunque, nell'ipotesi che l'articolo 3 debba rimanere fermo, sarebbe opportuno che la Camera formulasse un invito al Governo perché studi la possibilità di estendere anche alle imprese individuali le agevolazioni fiscali, di cui abbiamo fatto parola.

Onorevoli colleghi! Concludo questa mia disamina con un appello alla vostra benevola attenzione verso un problema che, sotto un'apparenza ostica ed arida, ha una portata fiscale certamente non trascurabile.

Il vostro esame sull'argomento contribuirà certo alla soluzione migliore e rappresenterà un valido coefficiente alla sempre maggiore affermazione di quei fini sociali, da cui nessun sistema tributario moderno può prescindere, e ciò per la giusta disciplina e valorizzazione degli sforzi del lavoro umano verso mete più alte di convivenza, presupposto imprescindibile di miglioramento e progresso! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ella non fa nessuna proposta?

TURNATURI. Ho presentato a tale riguardo un ordine del giorno, che dovrebbe valere come invito al Governo per studiare il problema e risolverlo al più presto.

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Noi, del Gruppo socialista, siamo solidali con quanto ha dichiarato l'onorevole Walter in via generale e di massima, ma particolarmente nei riguardi di questo articolo 3.

Esso non era incluso nel disegno di legge del Governo; è stato aggiunto dal Senato, nella speranza — si disse — di potere così dare incremento alla rimodernazione e rinnovazione degli impianti industriali.

Ma, praticamente, l'articolo 3, anziché in un beneficio per l'incremento industriale — che dovrebbe in ben diverso modo essere aiutato — si risolverà invece, in una possibilità di evasione pressoché totale alle disposizioni fiscali della legge. Perché, non io, ma il collega Turnaturi, che è uno zelante

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

ed esperto procuratore delle imposte, vi ha già spiegato come, per sfuggire alla tassazione prevista agli articoli 1 e 2, dal più al meno le industrie faranno anche degli impieghi di capitale pressochè inutili o soltanto apparenti, tanto per potere avere una scusa per non pagare il fisco.

Sappiamo, per di più, che nelle trattative con gli uffici fiscali, la presentazione di bilanci non è mai corrispondente al vero — è doloroso dirlo, ma bisogna riconoscerlo, perchè questa è la verità — e che dal più al meno si addivene sempre ad accordi e combinazioni, che, generalmente, giovano più al contribuente che al fisco.

Infine, le disposizioni dell'articolo, così come è stato concepito dalla Commissione, rendono ancora più facile il giuoco, in quanto che — dopo avere, all'articolo 1, già favorito l'accantonamento di un fondo speciale per la previdenza già obbligatoria a favore dei dipendenti dell'azienda — si permette anche l'esenzione dalla tassa per i fondi, non già effettivamente destinati, ma ancora « da destinare » alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti. Quindi, per sfuggire all'imposta, le industrie avranno il mezzo, molto semplice, di presentare un progetto di destinazione, nei prossimi bilanci, di una certa somma per la rinnovazione e modernizzazione degli impianti; e ciò dovrebbe bastare, secondo la norma proposta, per l'esenzione dall'imposta. È vero che l'ultimo capoverso aggiunge che la detrazione viene peraltro meno se poi quelle somme non siano effettivamente impiegate nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti, ma non possiamo nasconderci che quando le ditte interessate avranno ottenuto l'esenzione, non si sa con quanta diligenza e con quali mezzi adeguati di controllo, gli uffici fiscali locali potranno poi constatare, anno per anno, se effettivamente siano stati effettuati gli impianti previsti per ottenere l'esenzione e in quale misura. Praticamente, dunque, le ditte interessate, nel mentre dovrebbero essere colpite da tassazione in virtù dell'articolo 1 e 2, avranno modo di giovare, oltreché dell'esenzione per le quote di quiescenza ed anzianità per il personale, anche di una esenzione maggiore per questi ipotetici impianti di rinnovazione e di modernizzazione che saranno fatti, se saranno fatti e come saranno fatti; cosicchè, in conclusione, anzichè colpire questi saldi di rivalutazione, si finirebbe viceversa col permettere che essi non ne siano colpiti, affatto o ben poco. Ora, le conse-

guenze per il bilancio dello Stato sarebbero gravissime, perchè da un calcolo approssimativo, dovremmo avere, grazie a codeste esenzioni, perdite di miliardi; ma quando uno Stato si trova nella situazione in cui ancora oggi si trova il nostro, e cioè in una situazione per cui non ha ancora il denaro sufficiente per l'indispensabile alla vita degli stessi suoi dipendenti e degli enti locali, e lesina sulle pensioni di guerra e di lavoro e sulle provvidenze per quei cittadini che hanno più di tutti il diritto [di essere aiutati dallo Stato, si ha il dovere di essere severi e rigidi nel curare gli interessi dell'erario, e se si applica un provvedimento fiscale, non si deve permettere che esso, per disposizione della legge stessa che lo istituisce, possa essere evaso. Quindi, in merito a questo articolo 3 — che non era stato concepito dallo stesso Governo e, ripeto, fu invece aggiunto dal Senato — noi sentiamo di dover votare nel senso che assolutamente esso debba essere tolto dal disegno di legge, in quanto non gioverà allo Stato, ma soltanto a coloro i quali dovrebbero finalmente pagare qualche cosa sui loro guadagni di emergenza dell'attuale periodo di dopo-guerra, e finirebbero col non pagare niente. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TURNATURI. Chiedo di parlare per fatto personale. L'onorevole Ghislandi mi ha citato, fraintendendo il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Onorevole Ghislandi, mi sembra che lei abbia un po' frainteso lo spirito del mio intervento.

GHISLANDI. Le ho fatto un complimento!

TURNATURI. La ringrazio del complimento che mi ha fatto. Io qui sono in funzione di rappresentante della Nazione.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, la prego ancora una volta, venga all'argomento.

TURNATURI. Il mio concetto circa l'articolo 3 era questo, ed intendo precisarlo meglio: la concessione di una doppia quota di ammortamento, ai fini fiscali, indubbiamente procura una notevole contrazione nel gettito fiscale, ma non vi è dubbio che noi non possiamo impostare il problema tributario soltanto con una visione angusta e stretta, ma dobbiamo anche guardare al futuro. Ed è saggia norma amministrativa e lungimirante misura politica quella di preoccuparsi di incrementare il ricostituirsi degli impianti, perchè l'imposta di ricchezza mobile deve colpire il reddito e non il patrimonio. E quando noi, anche a costo di qualche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

sacrificio attuale, riusciremo ad incrementare la ricostruzione degli impianti, noi creeremo la premessa necessaria e indispensabile per l'incremento del reddito, e quindi per un ulteriore aumento del gettito delle imposte.

Indubbiamente, attraverso l'obbligo che noi imponiamo alle società azionarie di impiegare questa doppia quota di ammortamento nel rimodernamento degli impianti, noi conseguiamo non soltanto la finalità sociale di assorbire parte della mano d'opera disoccupata, ma contribuiamo anche a perfezionare le nostre attrezzature industriali, e quindi diamo la possibilità alla nostra produzione di competere sui mercati esteri.

Esprimevo però le mie preoccupazioni circa le imprese individuali, specialmente quelle a carattere sostanzialmente artigiano, che abbondano nel Mezzogiorno d'Italia, le quali, non beneficiando del provvedimento in esame, verrebbero a trovarsi in condizioni d'inferiorità rispetto alle grandi società azionarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulle questioni sollevate.

VICENTINI, *Relatore*. Io rimando, per brevità, a quanto ho detto a spiegazione dell'articolo 3 all'inizio della discussione del disegno di legge. Soltanto mi limito a chiarire un eventuale equivoco che può nascere in chi ha ascoltato le parole dell'onorevole Turnaturi, e cioè che questo provvedimento di legge sia rivolto soltanto verso una categoria di attività economiche e trascuri tutta un'altra vastissima categoria di attività economiche personali.

Qui siamo sul terreno strettamente finanziario e fiscale. Si tratta di tecnica finanziaria e la sperequazione è soltanto apparente.

È infatti risaputo che, mentre per le ditte tassate in base a bilancio è consentito all'amministrazione finanziaria di seguire analiticamente il costituirsi e l'evolversi dei vari cespiti patrimoniali e quindi senza una esplicita dichiarazione di legge, non sarebbe possibile avvicinare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili al costo effettivo di rinnovo degli impianti, per quelle personali di fatto, il criterio di applicazione dell'imposizione è largamente induttivo e, pertanto, si deve ritenere che nella determinazione del reddito imponibile le modificazioni della espressione monetaria dei vari elementi del costo, ivi comprese le quote di ammortamento, giochino in modo automatico. Una diversa regolamentazione presupporrebbe una analisi degli elementi patrimoniali che

allo stato dei fatti, non è consentita all'amministrazione finanziaria.

Ecco la giustificazione del perché in questo provvedimento di legge non è stato possibile di includere anche le ditte individuali.

Per quanto riguarda, poi, il raddoppio delle quote di ammortamento, io ho già illustrato le ragioni profondamente economiche e sociali che lo giustificano. La limitazione del tempo del reinvestimento per godere della esenzione fiscale consente inoltre all'Amministrazione finanziaria di controllare che tali investimenti siano effettivamente realizzati. Quindi non mi pare che possa esistere anche sotto questo aspetto, titubanza o timore di far cosa che comprometta la giustizia distributiva dei carichi tributari. Inoltre, lo ripeto, c'è quell'incentivo alla ripresa dell'attività economica delle nostre aziende, tanto per il mercato interno, quanto soprattutto per quanto riguarda la competizione sui mercati internazionali. Quindi io raccomando ai colleghi l'approvazione anche dell'articolo 3, sottolineando che attraverso questa disposizione noi togliamo alle società l'incentivo a creare sempre maggiori riserve occulte, per quella necessaria e oculata azione amministrativa che esige che gli impianti vengano ammortizzati nella vera entità del logorio economico, e non soltanto in relazione alle quote ammesse ai fini fiscali e tributari dell'amministrazione finanziaria. È un avvio verso quell'avvicinamento alla verità dei bilanci che è il presupposto della riforma tributaria che noi vogliamo attuare nel nostro Paese e che dobbiamo favorire.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io assumo un po' la veste di difensore di ufficio di questo articolo 3, che non faceva parte della proposta ministeriale. Mi corre l'obbligo, in tutto il *pathos* che è stato creato qui intorno a questo articolo 3, di porre la questione nei suoi veri termini, che sono di carattere tecnico: io credo che vi sia un grosso equivoco, quando l'onorevole Turnaturi parla di agevolazioni, di esenzioni, di perdita di gettito fiscale ecc. intorno a questa norma; perché i termini del problema sono questi: noi abbiamo oggi una serie di disposizioni che collimano col decreto del 1948, in base al quale è riconosciuto un saggio ufficiale di svalutazione di diciotto volte rispetto al 1938.

Ora, noi tutti sappiamo che il costo di ricostituzione degli impianti è notevolmente superiore alle diciotto volte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Io non voglio portare qui dei dati precisi, anche perché vi è diversità fra settore e settore industriale ed economico; ma noi siamo sicuri che questa cifra di 18 volte è notevolmente inferiore al costo di ricostituzione di impianti.

Perché non si è affrontato questo problema del tasso di valutazione o di rivalutazione? Perché, anziché scrivere nella legge 18 volte, non è stato stabilito un tasso superiore? Le ragioni sono molto complesse ed è forse inutile andarle ad indagare in questo momento: in ogni modo, esse attengono alla politica generale monetaria, che si vuole seguire, ed alle prudenze che si vogliono avere in materia di politica monetaria.

Ma, di fronte alla proposta, fatta da un gruppo di senatori, di riconoscere, quando vi sia la sicurezza del reinvestimento effettivo nella ricostituzione di impianti, un tasso di ammortamento che si avvicini, pur restandone al disotto, al tasso effettivo, è sembrato al Governo — accettando la proposta — di fare un passo avanti verso quel ristabilimento di elementi chiari e precisi nelle situazioni contabili delle singole aziende, che non possiamo non desiderare come base sostanziale di un chiaro e rigoroso accertamento dei tributi.

Io ho ripetuto più volte in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento che è inutile che facciamo la faccia feroce degli accertatori fiscali, se non poniamo i rapporti tra il fisco e i contribuenti su una base di lealtà e di onestà reciproca.

È inutile parlare di perdita del gettito delle imposte, quando i tassi di ammortamento fiscale non rispondono all'effettivo ammontare degli ammortamenti dal punto di vista economico. È, quindi, inutile che ci illudiamo di arrivare ad accertamenti esatti finché i termini dei rapporti interni dei singoli bilanci non vengano portati su una base di verità.

Sono convinto, come ho detto nella discussione generale — e mi spiace che l'onorevole Turnaturi non abbia potuto essere presente, perché, forse, avrebbe evitato alcune sue osservazioni — sono convinto che questo provvedimento aiuterà il fisco e migliorerà le possibilità di accertamento. Parlare di perdite per il fisco è un grosso errore dal punto di vista economico, quando si tassa quello che non è reddito; ma è anche — secondo me — un grosso errore di tecnica finanziaria, perché la chiarezza del bilancio non può che portare ad un migliore e maggiore accertamento, come esperienze recenti dell'Amministrazione hanno potuto dimostrare.

L'onorevole Turnaturi ha anche ripreso l'argomento della differenza tra la posizione delle imprese sociali e quella delle imprese individuali. Mi dispenso dal ripetere all'onorevole Turnaturi quel che ho già detto in Commissione e quello che efficacemente ha ripetuto il Relatore in questa sede, perché ho già esposto le ragioni per cui ritengo che non vi sia nel momento attuale, nella pratica amministrativa, una differenza di trattamento in danno delle aziende individuali.

In questo momento, vi è una situazione per la quale le aziende individuali hanno le quote di ammortamento rispondenti alla effettiva svalutazione monetaria o, per lo meno, a quella misura di svalutazione monetaria in base a cui vanno fatti gli accertamenti del reddito nei loro confronti; mentre le aziende accertate in base a bilancio — società o persone giuridiche, le aziende di cui all'articolo 25 della legge organica di ricchezza mobile — essendo vincolate, per le quote di ammortamento, ai termini formali dell'impostazione dei valori di bilancio, hanno bisogno di una legge per poter rettificare queste impostazioni formali.

Quindi, fare questa legge che avvicini gli effettivi valori, non significa creare una posizione di privilegio per le imprese tassate in base a bilancio, ma significa avvicinare queste imprese alla posizione già raggiunta automaticamente dalle imprese individuali e, comunque, avvicinare la posizione economica delle singole imprese.

Ora, se cade questa impostazione iniziale — e io sono convinto che debba cadere, perché è frutto di un grosso equivoco il dire che qui si facciano agevolazioni — resta il punto centrale della legge, che è di rettificare, dal punto di vista della pura espressione monetaria, situazioni che economicamente e sostanzialmente restano quelle che sono.

Ed allora argomentare di trattamenti di favore, di concessioni, di rinunzie ad imposizioni, è un argomentare su fondamenti che non reggono. Per queste ragioni, io ritengo sia opportuno votare a favore di questo articolo 3, inteso quale precorritore di altri provvedimenti di carattere generale che sarà possibile impostare non appena la situazione monetaria si sarà rafforzata, ed anche come precorritore di altri provvedimenti di natura fiscale — alcuni dei quali sono stati auspicati in seno alla Commissione di finanze e tesoro — che dovranno portare l'accertamento delle imposte sui redditi su basi più reali che non siano quelle attuali, in cui dominano ancora troppi criteri di presunzione, i quali vanno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

al di là — e molte volte notevolmente al di sotto — di quella che è l'effettiva posizione individuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

TURNATURI. Onorevole Presidente, il mio ordine del giorno non è stato posto in votazione.

PRESIDENTE. Poiché è una questione di carattere generale quella che a lei preme e che è considerata in larga parte in quella sua proposta di legge, io ritenevo che dopo le dichiarazioni del Relatore ella avesse rinunciato all'ordine del giorno.

TURNATURI. Io forse non mi sono espresso chiaramente, onorevole Presidente; ma quando intervenni nella discussione intorno all'articolo 3, specificai che intendevo con ciò illustrare anche il mio ordine del giorno. Se ora osta una questione di procedura, io non posso evidentemente insistere, ma non vorrei si pensasse a una mia rinuncia.

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno rimane agli atti, onorevole Turnaturi. Se non è stato posto in votazione, è perché ella non ne ha fatta espressa richiesta.

Discussione della proposta di legge Targetti e altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani. (261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Targetti, Chiostergi, Merloni, Longhena, Simonini, Treves, Chiaramello, Martino Gaetano, Matteotti Carlo, Smith, Mancini, Nenni Pietro, Diaz Laura, Fuschini, Angelini: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani.

Dichiaro aperta la discussione generale.
LONGHENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHENA. Sento il dovere di ringraziare i colleghi che hanno voluto proporre

questo disegno di legge, colleghi di ogni parte della Camera, che così hanno attestato la loro solidarietà in opere di bene, riguardanti uomini meritevoli della nostra riconoscenza. E ringrazio anche il Relatore, onorevole Vicentini, che ha voluto estendere alla presente proposta di legge quello che la Commissione finanze e tesoro ha fatto rilevare a proposito della vedova dell'onorevole Achille Grandi. Mi compiaccio quindi che lo stesso trattamento sia fatto anche alla vedova del nostro compianto Emanuele Modigliani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Relatore desidera aggiungere qualche cosa alla propria relazione scritta?

VICENTINI, *Relatore*. Nulla, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alla proposta di legge, stante la nobilissima figura dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

SULLO *Segretario*, legge:

« Alla signora Vera Funaro, vedova del deputato all'Assemblea Costituente Giuseppe Emanuele Modigliani, è assegnata, a decorrere dal 7 ottobre 1947 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire duecentoquarantamila annue ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto in altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FUSCHINI

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che ci viene sottoposto per la ratifica, presenta un titolo che allarga il cuore: parla di trattato di amicizia, commercio e navigazione. E sembra, quindi, che dopo le varie imposizioni di carattere unilaterale che noi abbiamo — dico noi, come insieme della Camera, non certo come Gruppo che io rappresento — dovuto accettare attraverso i vari accordi, in modo particolare l'accordo dell'E. R. P., ci si presenti finalmente un trattato, cioè un accordo discusso tra le due parti su piede di parità, che contenga delle clausole che salvaguardino ugualmente gli interessi delle parti contraenti.

Non solo, ma questo trattato parla anche di amicizia, cioè si estenderebbe oltre alle semplici clausole di carattere economico e commerciale, per creare una situazione di amicizia, che si compendia in una parola cara a tutti quanti; e particolarmente alla nostra parte, che vuole la pace e l'amicizia con tutti gli Stati del mondo, con tutti i paesi, con tutti i popoli del mondo, e quindi anche con il popolo e con lo Stato della grande Repubblica nord-americana.

Se, quindi, io personalmente dimostrerò che non posso dare il mio consenso alla ratifica di questo trattato, è perché la realtà che si nasconde sotto il titolo che io ho testé letto è sostanzialmente diversa; perché non si tratta cioè né di trattato e neanche di trattato che garantisca l'amicizia, a meno che non si voglia parlare di amicizia secondo quel proverbio ormai noto «che dagli amici mi guardi Iddio che dai nemici mi guardo io».

La realtà indica che questo trattato è uno strumento che fa parte di tutta una serie di strumenti atti a realizzare la volontà di espansione, imperialistica — diciamo noi — degli Stati Uniti. Quindi anche questo trattato per essere ben compreso non può essere considerato a sè stante; ed anche se considerato a sè stante esso è tuttavia grave e tale da pregiudicare gli interessi del nostro Paese. Ma questo suo carattere, questa sua gravità, nei confronti degli interessi del nostro Paese, aumenta se noi lo consideriamo; nell'insieme degli altri strumenti, espressione di questa volontà di espansione, di dominio dell'imperialismo statunitense. Tutto ciò è ignoto alla relazione — sia essa la ministeriale

che quella per la maggioranza dell'onorevole Campilli — la quale, perciò, è insoddisfacente (a dir poco) perché non posso sopporre, particolarmente nell'onorevole Campilli, l'ignoranza di quanto io dirò e di quanto dirà anche il mio collega onorevole Berti, cioè l'ignoranza delle argomentazioni che noi esporremo contro la ratifica del trattato.

Ma se questo aspetto generale, questa particolare caratteristica del trattato quale strumento della volontà di dominio degli Stati Uniti sfugge, non viene ricordata, né nella relazione ministeriale né in quella di maggioranza, si potrebbe dire che ciò è un fatto politico derivante da tutta la politica del Governo democristiano o della coalizione democristiana e che, quindi, è, direi, un difetto voluto.

Ma la relazione — sia quella ministeriale che quella dell'onorevole Campilli — è difettosa anche, direi, da un punto di vista tecnico. E ciò è più grave ancora perché, se compito dell'opposizione è impostare i problemi fondamentali da un punto di vista generale in relazione agli interessi del Paese, compito della maggioranza dovrebbe essere almeno quello di dare un contributo tecnico alla soluzione di tali problemi; cioè, stabilito come premessa di accettare in pieno la politica governativa, correggere eventualmente i difetti tecnici dei provvedimenti legislativi presentati.

Ora mi pare che il Relatore per la maggioranza non abbia adempiuto neanche a questo che dovrebbe essere appunto il compito della maggioranza stessa.

Permettetemi quindi, onorevoli colleghi, di esporre le profonde ragioni del nostro dissenso dalla ratifica, di esporre cioè le ragioni per le quali per noi questo trattato rappresenta non un accordo libero — un trattato cioè che corrisponda agli interessi delle due parti contraenti — ma rappresenta invece un altro strumento che serve in modo particolare per un solo contraente, per gli Stati Uniti, e non garantisce la difesa degli interessi del nostro Paese.

Evidentemente un trattato di commercio e di navigazione con la Repubblica degli Stati Uniti ci deve essere. E quindi è logico che, scaduto quello del 26 febbraio 1871 — e fin dal 15 dicembre 1937 —, avvenuta la guerra con tutte le conseguenze che noi conosciamo, è logico, dico, che si dovesse giungere ad un nuovo trattato. Ma come avrebbe dovuto essere questo trattato di navigazione e commercio per corrispondere veramente alle esigenze del nostro Paese?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Il trattato del 1871 era un normale trattato di commercio e di navigazione: non c'era bisogno di parlare di amicizia, perché l'amicizia derivava appunto dalle buone relazioni economiche e commerciali che si instauravano, dalla clausola della nazione più favorita che era la base di quel trattato, dalle facilitazioni che si davano ai cittadini dei due paesi nell'esecuzione appunto dei loro affari commerciali. Cioè non era un trattato di insediamento o di carattere culturale e politico più ampio, e teneva conto della disparità sostanziale della situazione nei due paesi contraenti. Cioè vi era parità e reciprocità in materia di commercio e navigazione, libertà di viaggiare, di risiedere in generale, di fare qualunque cosa ritenuta necessaria al commercio, alle medesime condizioni per le due parti; ma era limitato a questi punti.

Con questo io non voglio assolutamente contestare quanto il Relatore della maggioranza afferma e cioè che, i rapporti economici tra i due popoli essendosi sviluppati, si debba quindi anche uscire dai ristretti limiti del commercio e della navigazione per considerare anche gli altri rapporti di carattere economico che intercorrono fra i paesi, rapporti che oggi sono divenuti più complicati, come nel campo valutario e monetario e in quello del trasferimento di beni e di persone; anche perché il trasferimento dei capitali, in modo particolare, si è accentuato soprattutto dopo la prima guerra mondiale. Non voglio quindi stabilire di necessità che il nuovo trattato dovesse essere limitato al tipo del 1871. Ma, da questo principio, di estendere la trattazione ad altri rapporti di ordine economico e quindi di fare un trattato più ampio, a quello di giungere al trattato che noi abbiamo in esame certo ci corre, perché (è facile constatarlo) le norme contenute in questo trattato stabiliscono non già una condizione di parità, che viene tuttavia ripetutamente affermata sia nella relazione ministeriale che nella relazione dell'onorevole Campilli, ma una condizione di superiorità intrinseca oltre che giuridica, cioè sostanziale oltre che formale, da parte degli Stati Uniti in campi molto più ampi di quello commerciale. Per cui, proprio dallo stesso contenuto del trattato, così ampio, con facoltà così ampie date agli Stati Uniti, risulta chiaramente che questo trattato si inquadra nell'insieme degli strumenti che costituiscono la politica espansionistica degli Stati Uniti. Qual'è questo quadro? Più volte noi l'abbiamo fatto qui, alla Camera, difendendo gli interessi nazionali, gli interessi del nostro Paese di fronte a tutti

gli strumenti di carattere internazionale che noi abbiamo dovuto qui trattare.

Già quando l'Assemblea Costituente, discusse gli accordi di Bretton Wood, (pur avendoli approvati anche noi, in certo modo) abbiamo detto chiaramente: cari signori, qui non si tratta di un accordo internazionale che presenti tutti i Paesi in una situazione di parità, qui si tratta di stabilire una organizzazione internazionale che regoli la parità monetaria dei vari paesi con un fondo internazionale che è chiaramente dominato dagli Stati Uniti, perché, dicevamo, sia nel fondo monetario internazionale, sia nella Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il 31 per cento dei voti è nelle mani degli Stati Uniti; e se a questi voti si aggiungono gli altri 25 per cento dei voti del complesso detenuto dall'Impero britannico, noi abbiamo una maggioranza assoluta per quello che è il blocco anglo-sassone e in modo particolare degli Stati Uniti.

Questa situazione noi l'abbiamo affermata non soltanto di fronte a questi accordi che rappresentano uno strumento, direi, permanente della politica di dominio degli Stati Uniti, ma anche di fronte a quegli strumenti ancora più gravi e appariscenti dal punto di vista politico che dovrebbero essere temporanei, ma che nel fatto sono permanenti.

Simili e più fondate affermazioni noi abbiamo fatto cioè quando abbiamo discusso gli accordi dell'E. R. P., svelandone il carattere di disparità e di predominio economico e politico da parte degli Stati Uniti; il netto carattere politico di essi non viene più negato da nessuno, oggi che invece di grano si pensa di inviarcì armi. Il carattere non temporaneo di questi accordi risulta pure evidente dagli altri accordi integranti, specie oggi che voi avete approvato un Patto Atlantico che stabilisce l'applicazione della legge affitti e prestiti per l'armamento dei paesi europei.

Ora, questi strumenti di carattere permanente che ho citato e quelli di carattere per così dire temporaneo stabiliti dall'E. R. P. fino al 1952 (ma che proprio per la situazione di sudditanza europea che consolidano diventeranno permanenti) stabiliscono le basi del predominio economico e politico degli Stati Uniti.

Attraverso questi strumenti e con altri accordi, anche se non definitivi, precisi — come la Carta di Avana — si garantiscono le premesse dell'impero americano. Per fino i cosiddetti principi di libertà, di commercio, di trasferimento di beni e di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

persone, enunciati in detta Carta, rappresentano oggi strumenti della supremazia assoluta della economia statunitense nel mondo, supremazia che per il nostro Paese si presenta grave, sia nel campo strettamente commerciale, che in quello degli investimenti di capitale. Nel campo strettamente commerciale, bisogna pensare che le nostre importazioni dall'area del dollaro rappresentavano il 19.47 per cento delle totali importazioni del 1938, il 50.17 per cento nel 1947 e il 45.19 per cento nel 1948, mentre invece le nostre esportazioni in quella zona non presentano minimamente la stessa importanza, rappresentando il 9.78 per cento delle totali esportazioni nel 1938, il 5.93 per cento nel 1947 e il 9.49 per cento nel 1948. Questi pochi indici potranno sembrare evidentemente insufficienti. Sulla penetrazione economica degli Stati Uniti in genere credo però che poco vi sia da dire se non confermare quella che è l'opinione dell'uomo della strada, il quale vede invaso il nostro Paese dal Coca Cola e vede dominare i film americani senza nessuna difesa da parte della nostra industria, e le macchine di lusso abbondare mentre una volta non si vedevano.

Ora, è in questo quadro, appunto, che deve essere considerato questo Trattato, strumento nuovo, permanente, che riveste il carattere tradizionale, se vogliamo, di un trattato di commercio, di navigazione e di amicizia, carattere cioè formalmente diverso da quello che appare a prima vista chiaramente negli accordi bilaterali stabiliti nella legislazione E. R. P., accordi secondo i quali noi accettiamo integralmente una legge interna degli Stati Uniti, la legge del 3 aprile del 1948.

Questo trattato sembra uno strumento tradizionale, ma la sostanza è diversa; esso rappresenta nello spirito uno strumento nuovo, anche se formalmente tradizionale, uno strumento che serve assieme agli altri a garantire la posizione di prevalenza degli Stati Uniti rispetto al nostro Paese. Ed io sono convinto che anche l'onorevole Campilli, anche se usa nella relazione quelle parole che sarebbero buone giusto per i suoi elettori — i quali forse ci crederanno, come ci hanno creduto il 18 aprile — sulla parità di diritti fra i due contraenti, sull'amicizia, ecc., credo, dicevo, che anche l'onorevole Campilli in sostanza sia d'accordo con me (perché lo stimo una persona intelligente) che qui si stabilisce uno strumento non che garantisce la parità di diritti, ma che sancisce la sostanziale disparità fra i due Paesi e quindi

garantisce una posizione di privilegio agli Stati Uniti.

Del resto, da quando e da dove nasce questa frenesia degli Stati Uniti per la libertà di commercio, di insediamento, di movimento delle persone, delle cose e dei capitali, proprio in un paese noto storicamente per un protezionismo accentuato, per tariffe doganali feroci? La storia della politica commerciale degli Stati Uniti è nota: non vi è bisogno di descriverla a lungo: è la storia stessa del protezionismo.

Basterà ricordare le tariffe doganali, come quelle stabilite dalla legge doganale Kinsley del 1890 o quella ancor più grave Hawley Smoot del 1930 o la politica commerciale di appoggio alle compagnie create dai *trusts* del petrolio e dell'acciaio per la penetrazione dei mercati europei, in modo particolare sancita da quella legge Webb Pomerane del 1918 che aboliva per queste compagnie commerciali la legislazione anti-trust. Il commercio con l'estero è sempre stato considerato negli Stati Uniti una questione di interesse nazionale, una funzione non privata ma pubblica. E quanti sono gli istituti creati per favorire l'esportazione, per creare cioè la possibilità di penetrazione nei mercati mondiali! Solo adesso salta fuori la frenesia per la libertà del commercio e della navigazione, per la libertà dello spostamento delle persone e dei capitali. Ma vediamo anche come questa libertà sia in casa altrui, non in casa propria, come cioè questa libertà non rappresenti altro che l'espressione degli attuali interessi della classe dominante negli Stati Uniti, rappresenti l'interesse dell'economia statunitense che ha una posizione di sostanziale indiscutibile prevalenza nel mondo; serva cioè a garantire quei rapporti di forza per cui i deboli, proprio in omaggio a questa libertà, non possono più difendersi; stabilisca l'uguaglianza fra il nano e il gigante. A questo proposito vorrei raccontare una storiella che può servire ad alleggerire un po' la materia, anche se non sarò capace a raccontarla bene. Si tratta di un tale che fabbricava la carne in scatola di allodole. A chi gli chiedeva come è possibile fare carne in scatola di allodole, egli rispondeva che non si trattava veramente soltanto di allodole ma anche di cavallo: metà e metà — diceva — e precisamente metà cavallo e metà allodola. Questa è l'uguaglianza che si stabilisce. Questa è la libertà che chiedono oggi gli Stati Uniti, che è libertà del più forte. Quanto dico può servire anche per altri casi, onorevoli colleghi, e in modo particolare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

onorevoli Campilli e Togni che vi siete interessati anche dell'Unione doganale con la Francia. Oggi, nell'epoca dei monopoli, mutano di significato i tradizionali strumenti per impedire la penetrazione delle merci straniere. Le tariffe doganali perdono di importanza, perché subentrano quegli accordi tra monopoli, fra gruppi — tra i gruppi, per esempio, dell'industria siderurgica francese ed i gruppi dell'industria siderurgica italiana — tra il *Comité des Forges* e il *Compsider* — accordi che stabiliscono quantità e mercati di vendita, limitano il commercio con un vantaggio per i monopoli rispetto alle tradizionali formule doganali. Perché, quando c'erano le tariffe doganali, una parte degli introiti andava almeno allo Stato, che poi poteva distribuirli a diverse categorie di cittadini, secondo le spese che dallo Stato stesso venivano fatte.

Oggi i gruppi monopolistici, stipulando accordi fra di loro, tengono per sé anche quella parte che dovrebbe andare allo Stato come dazio doganale. Ma non muta la sostanza, il fatto che si regolano i rapporti economici internazionali secondo la situazione di forza dei gruppi monopolistici.

Come ci difendiamo noi da questa situazione? Affermando la libertà, la parità, riempierendoci cioè la bocca di parole, alle quali non dovremmo credere, se fossimo persone intelligenti e conoscessimo la realtà? Cercando di ingannare noi, di ingannare il popolo italiano, del quale dobbiamo difendere gli interessi, o invece esaminando a fondo la realtà e cercando di trovare gli strumenti atti ad impedire che questa disparità sostanziale pesi troppo gravemente sulla economia del nostro Paese?

Ma c'è ancora qualche cosa di più da un punto di vista generale. Quando un trattato si presenta come questo, così ampio cioè da mettere persone e società straniere in condizioni di parità con le nazionali, quando diventa un trattato di insediamento, di stabilimento, per cui — come vedremo meglio esaminando gli articoli — cittadini e società straniere possono insediarsi nel nostro Paese, svolgere attività di carattere commerciale, culturale, politico, informativo, cioè svolgere tutte le attività possibili, questo trattato diventa allora un trattato politico.

È questo un principio nuovo, che non si trova negli altri trattati. Non è vero cioè quello che si dice nella relazione che questo trattato non porti nulla di nuovo; c'è una cosa importante, nuovissima, che non si trova neanche in quei trattati che la Germania

faceva con la Romania e la Cecoslovacchia, (perché in quei trattati esisteva la clausola della nazione più favorita): la parità, cioè, veniva fatta con stranieri, non con i nazionali.

Io non voglio discutere astrattamente; potrebbe essere cioè, da un punto di vista astratto, anche accettabile, il principio di stabilire un qualche cosa di nuovo, che faciliti i rapporti economici fra i vari paesi. Però, onorevoli colleghi, quando noi accettiamo clausole così gravi e serie trasformiamo, ripeto, un trattato di navigazione e di commercio in trattato politico. Prima di tutto non è vero che non vi siano clausole specificamente politiche, quando in tale senso si esprimono le clausole che permettono attività culturali, religiose, politiche. Da un punto di vista generale queste clausole possono anche non recare fastidio: è una questione di fatto che dipende dall'ampiezza che si può dare a questa attività. Può diffondersi la setta dei Mormoni, e credo che ciò non farebbe dispiacere a qualche collega qui presente; può diffondersi quell'orribile pubblicazione che è il *Reader Digest*. Queste sono questioni particolari. È il principio che conta: quando cioè si dà questo insieme di facoltà, si entra necessariamente in un contenuto politico di natura costituzionale, direi, che rende cioè necessario l'esame di quello che è l'ordinamento giuridico e politico dei due Paesi contraenti, nonché della loro politica corrente, solo così potendosi stabilire che sostanza ha questa proclamata eguaglianza delle due parti. Quando si istituisce questa grande novità dell'insediamento e dell'equiparazione degli stranieri ai cittadini, occorre vedere la portata di tale principio dal punto di vista giuridico e dal punto di vista di fatto, e questo può ottenersi, ripeto, soltanto da un esame dell'ordinamento giuridico e politico delle due parti contraenti. Per quanto riguarda la situazione di fatto, io credo non occorra insistere a lungo, credo che sia chiaro cioè che anche se le clausole stabilite nel Trattato rappresentassero da un punto di vista giuridico una parità effettiva nell'ambito di un ordinamento giuridico uguale, non vi sarebbe tuttavia capitalista italiano che potrebbe esportare i capitali negli Stati Uniti, fare cioè la concorrenza alla *General's Motors*, alla *United Steel* alla *Standard Oil*. Evidentemente vi sono disparità di fatto, che stabiliscono cioè già una disuguaglianza.

Vedremo che vi è un solo punto in cui questa disparità poteva esser in parte attenuata, ed era rappresentata appunto dalla possibilità per i lavoratori italiani di inse-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

diarsi negli Stati Uniti e quindi svolgere la loro attività di lavoro. Ma questo non si prevede non solo dall'ordinamento giuridico degli Stati Uniti ma dallo stesso trattato; comunque questo rientra già nella, seconda parte della disparità rappresentata dalla diversità dell'ordinamento giuridico, e non in quella rappresentata dalla differenza sostanziale delle due economie.

Ma quando noi esaminiamo un Trattato, ripeto, se questo contiene clausole che parificano un cittadino straniero dell'altra parte contraente al nazionale e delle società straniere alle nazionali, dobbiamo considerare l'ordinamento giuridico e la politica economica concreta dei due paesi contraenti.

Ora, nell'uno e nell'altro caso, sia considerando cioè l'ordinamento giuridico degli Stati Uniti e dell'Italia, sia la politica concreta del Governo statunitense e del Governo italiano, noi constatiamo per il nostro Paese una condizione di inferiorità palese. Quando in più articoli del trattato ci si richiama alla moralità (questa è una parola forse di scarso significato giuridico) e ai motivi di ordine pubblico, bisogna tener presente che questo ordine pubblico non è soltanto quello caro al Ministro Scelba, ma quello più ampio che, in termini giuridici, significa che nessuna norma del trattato può contrastare con l'insieme delle istituzioni giuridiche di quel Paese. Quindi, non riguarda soltanto, per esempio, il divieto di entrata per il figlio del Presidente della Repubblica, colpevole soltanto di voler partecipare a un Congresso per la pace e di essere simpatizzante con quel partito che intende difendere decisamente la pace. Questo sarà ordine pubblico tipo Scelba, ma vi è l'ordine pubblico in senso giuridico, stabilito dall'insieme delle istituzioni giuridiche che esistono negli Stati Uniti.

Ed è appunto per questo, ripeto, che un trattato di tale tipo diventa un trattato di carattere politico che ci obbliga a considerare le istituzioni giuridiche dei singoli paesi contraenti e nello stesso tempo anche la loro politica concreta; quando il Governo degli Stati Uniti oggi, per esempio, stabilisce che il figlio del Presidente della Repubblica italiana non possa recarsi negli Stati Uniti ad un Congresso per la pace (cosa giusta, in quanto non sarebbe giusto che Giulio Einaudi, sol perchè è figlio del Presidente della Repubblica italiana, debba essere trattato diversamente da qualsiasi altro cittadino straniero), stabilisce comunque un atto di politica concreta.

Ora, a questo proposito noi non abbiamo le leggi che hanno gli Stati Uniti, mediante le quali si possono rendere inoperanti le clausole che stabiliscono la parità di trattamento giuridico tra nazionali e stranieri, si può impedire l'insediamento dei cittadini stranieri, si possono impedire tutte le attività dei cittadini stranieri come attività non americane. Se negli Stati Uniti si riesce oggi a trovare che non sono americani gli stessi americani, tanto che vengono deferiti alla Corte federale per attività non americane, figuratevi se non si può impedire agli stranieri di svolgere una qualsiasi attività di ordine economico, politico, culturale...

TOGNI. Questo è processo alle intenzioni!

PESENTI. No, alla realtà, perchè la realtà è questa. Forse, si permetterà ad un produttore di formaggio, che non dà nessun fastidio (per esempio ad un produttore di formaggio parmigiano o gorgonzola), di recarsi negli Stati Uniti per fare qualche piccolo affaruccio, magari dando la compartecipazione a qualche industriale americano. Ma quella grande attività che è prevista dal trattato in termini generici, quella uguaglianza, quella parità, non solo sarà sostanzialmente a loro vantaggio, perchè soltanto loro potranno venire in Italia ad impiantare società, a creare industrie, a fare delle ricerche petrolifere, mentre non saremo certo noi che andremo nei campi della Pensilvania o della California a cercar petrolio o a fare concorrenza alla Ford, ma giocherà a loro vantaggio anche giuridicamente perchè potranno anche impedire dal punto di vista giuridico una qualsiasi attività di ordine economico, culturale, politico e anche religioso da parte di cittadini italiani.

La differenza sostanziale di carattere giuridico istituzionale che esiste tra i due Paesi e che viene più volte ricordata nel Trattato, quando ci si riferisce alle norme che non siano in contrasto con l'ordine pubblico, (quell'ordine pubblico tipo Scelba, che gli Stati Uniti conoscono molto bene, tanto è vero che la «celere» e le bombe lacrimogene vengono proprio di là) agisce contro di noi aggiungendosi cioè a tutta una serie di restrizioni di politica contingente che pure agisce contro gli stranieri. Politica contingente che il nostro attuale Governo sa benissimo fare contro i propri cittadini, ma che non vuol fare contro gli stranieri, non solo se sono di altri Stati capitalistici o «ustascia» ma in modo particolare se sono appartenenti alla Repubblica stellata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Abbiamo un Governo che a questo riguardo non ci dà nessuna garanzia, non soltanto per quella mancanza, nel nostro Paese, di istituzioni giuridiche atte a difenderci, ma anche per la politica contingente. Non voglio criticare le istituzioni giuridiche degli Stati Uniti; essi sono il prodotto della loro storia come le nostre sono il prodotto della nostra storia. Sta di fatto che noi non abbiamo garanzie per l'ordinamento giuridico, ed abbiamo ancora minori garanzie per la politica concreta che fa il Governo che oggi dirige le sorti del nostro Paese.

E noi che difendiamo soprattutto gli interessi del nostro Paese, non possiamo dimenticare che la politica estera del Governo democristiano è già stata bollata in poche parole da Vittorio Emanuele Orlando nei termini di cupidigia di servilismo. (*Commenti — Proteste al centro*).

Ora, di fronte a questa situazione, a questa disuguaglianza sancita nel Trattato, da un punto di vista non soltanto sostanziale e relativo alle condizioni economiche dei due Paesi, ma anche dal punto di vista formale, delle istituzioni giuridiche, da un punto di vista quindi giuridico, noi vediamo un diverso atteggiamento nei due Governi: il Governo democristiano ha infatti dimostrato, in varie occasioni, di non saper difendere gli interessi del nostro Paese di fronte agli Stati Uniti.

In questa situazione è chiaro che noi non possiamo accettare di ratificare un simile trattato perché a tutte le condizioni di inferiorità da esso sancite, si aggiunge la mancanza di fiducia in un'attività governativa che possa in parte limitare questa condizione di inferiorità, che possa avvalersi di quello che è il protocollo addizionale — che stabilisce qualche temperamento sia pure contingente (ma si sa che i fatti contingenti durano molte volte più di quelli ritenuti permanenti) — cioè di quell'insieme di norme che possono in parte attenuare questa disparità di carattere sostanziale, economico, giuridico.

Noi non abbiamo fiducia. La disparità fra i due contraenti risulta chiara ed evidente in tutti gli articoli che io, certo, non voglio leggere per l'ora tarda, per quanto forse qualche collega, che ha dato piena fiducia al Governo senza nessuna critica, probabilmente non li abbia neanche letti, sapendo che per la maggioranza il dovere è quello di votare a favore del Governo. Quindi, forse, anche la lettura dei singoli articoli non sarebbe un male per qualcuno di questi colleghi; comun-

que, non voglio affliggere i pochi presenti, anche perché ritengo che la responsabilità dei propri atti, se uno non la sente, è inutile fargliela sentire per forza.

Mi basta accennare all'articolo 1, che stabilisce, appunto, la parte più importante: la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, educative, filantropiche e professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; la possibilità di acquistare, possedere e costruire (voglio vedere quanti italiani andranno a costruire in America), di impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalità (saranno probabilmente eserciti di spie). Ripeto, che cosa abbiamo noi da contrapporre a questo articolo 1, che continua poi nell'articolo 2, stabilendo gli stessi privilegi, gli stessi diritti per le società; che continua nell'articolo 3, in cui si insiste sulla parte relativa allo svolgimento di attività industriali, commerciali, filantropiche, religiose? Cosa possiamo contrapporre all'articolo 4 che stabilisce la possibilità di eseguire ricerche per sfruttare le risorse minerarie?

Infine, gli articoli 5 e 6 stabiliscono le norme per il trapasso della proprietà; l'articolo 7 presenta una strana diversità di trattamento perché i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di acquistare, possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Parte Contraente alle seguenti condizioni:

a) nel caso di cittadini ecc. della Repubblica italiana il diritto di acquistare dipenderà dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avvenire negli Stati Uniti d'America;

b) nel caso di cittadini e di persone giuridiche degli Stati Uniti d'America il diritto di acquistare ecc. sarà a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini ed alle persone giuridiche della Repubblica italiana ecc. Una diversità quindi anche di carattere giuridico, stabilita, sancita nell'articolo 7, fra i nostri cittadini e quelli degli Stati Uniti, una condizione cioè di inferiorità dei nostri cittadini rispetto a quelli degli Stati Uniti.

E continua la serie degli articoli su questo tono. Ora, ripeto, nessun trattato ha mai stabilito una tale ampiezza a favore degli stranieri. Neanche la stabiliva il Trattato che la Germania concluse con la Romania e quello che concluse con la Slovacchia prima della se-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

conda guerra mondiale. Il nostro Trattato di navigazione e commercio del 1871 era molto più cauto; esso non estendeva gli articoli all'insediamento e garantiva meglio gli interessi del nostro Paese.

Ad ogni modo, qual'è l'unica grande contropartita che noi potevamo avere da un punto di vista sostanziale, supponendo cioè che l'ordinamento degli Stati Uniti non conoscesse quel famoso Alien Act? Unica contropartita era la possibilità delle immigrazioni negli Stati Uniti da parte degli italiani, i quali, se purtroppo non possono andar là a costituire società in concorrenza con la *Standard Oil Company*, o a fare ricerche petrolifere, o fors'anche a svolgere attività culturali o educative (a meno che non si tratti di qualche congregazione religiosa), avrebbero potuto andare negli Stati Uniti almeno per lavorare.

Unica contropartita era la possibilità per i nostri milioni di disoccupati di andare negli Stati Uniti e di trovarvi la possibilità di lavorare, di vivere, di crearsi un avvenire. Ebbene, questa possibilità è impedita; l'unica nostra contropartita non esiste.

E proprio in questi giorni tutti gli onorevoli colleghi — questa mattina, anzi — avranno ricevuto da parte del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri onorevole Moro una lettera in cui vengono ricordate le norme per gli espatri negli Stati Uniti d'America. Si dice in quella lettera che gli espatri negli Stati Uniti d'America sono rigorosamente disciplinati dalla legge restrittiva del 1924, la quale consente soltanto ad un limitato numero di italiani di potersi stabilire ogni anno in quella Confederazione.

I posti non coperti in dette categorie preferenziali, che si riducono a poche centinaia all'anno, costituiscono la quota preferenziale isolata, ecc. E poi c'è la nota dei documenti che si richiedono per questo espatrio.

Dove va a finire questa reciprocità di insediamento quando a noi viene tolta la unica possibilità di insediamento che ha il nostro Paese? È chiaro che questa clausola serve esclusivamente per gli interessi degli Stati Uniti, perchè la « Metro Goldwin Mayer » possa svolgere la sua attività in Italia, acquistare e possedere con i profitti che vengono dal fatto che i cittadini italiani sono costretti a vedere non solo i films belli — il che sarebbe una utile cosa — ma anche i films orribili degli Stati Uniti, e di propaganda politica per la famosa guerra fredda, come il « Sipario di ferro », ecc. Ho citato una casa cinematografica, che eviden-

temente può dare meno fastidio degli altri, perchè se compra qualche palazzo, certamente il palazzo non esce dal nostro territorio.

Ma dov'è quella parità, quella uguaglianza di cui parla la relazione ministeriale e la relazione dell'onorevole Campilli? Ci crede veramente l'onorevole Campilli? Io, che ho fiducia nella sua intelligenza, credo di no: la disuguaglianza è evidente, è palese. Questo trattato non può essere considerato un trattato di parità, tra paesi egualmente sovrani, tra paesi cioè che difendono con eguale accanimento i reciproci diritti, ma direi rappresenta un trattato di « porta aperta », simile a quelli che paesi più forti, imperialisti — l'Inghilterra e gli Stati Uniti — sono usi a fare, cioè erano usi — speriamo che non possano più farli — con la Cina, con la Turchia al momento della massima decadenza, cioè con paesi che consideravano nella propria sfera di influenza coloniale o semi-coloniale.

Noi non possiamo accettare un simile trattato; e non lo possiamo accettare tanto più che chiaramente, evidentemente, l'attuale Governo non fa nulla praticamente per correggere questa disuguaglianza sostanziale. Noi non possiamo aver fiducia in un Governo che accetta supinamente, senza discussione, tutte le iniziative che vengono dal paese più forte, dagli Stati Uniti; non possiamo aver fiducia in un Governo che non discute, che per servilismo non intenderà mai mettere dei controlli, delle restrizioni all'invasione del capitale americano, dei controlli e delle restrizioni sostanziali all'invadenza di società e di cittadini statunitensi nel nostro Paese.

Non abbiamo fiducia, cioè, che il Governo democristiano sappia e voglia difendere gli interessi del nostro Paese come gli Stati Uniti difendono i loro interessi. Ma proprio perchè questo strumento già di per sé rappresenta un altro anello di quella catena che dovrebbe cingere il mondo americano e della quale nessun paese dovrebbe liberarsi, proprio perchè esso è un altro anello di quella catena rappresentata nel piano economico dagli accordi di Bretton Woods, dalla Carta di Avana, dagli accordi E. R. P., e nel campo politico dal Patto Atlantico, proprio perchè questo strumento vorrebbe sancire la disuguaglianza, la disparità fra le due parti contraenti e non difende gli interessi del nostro Paese, proprio perchè il Governo che dirige le sorti del nostro Paese non è capace e non vuole difendere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

gli interessi nazionali, per questo noi non possiamo consigliare la ratifica di questo trattato ed invitiamo tutti i colleghi a negare la ratifica stessa. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Annunzio di proposta di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferrandi, Capalozza, Buzzelli, Belloni, Pao-
lucci e Bianco: « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sub-locazioni di immobili urbani ». (444).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Quale firmatario di questa proposta di legge, chiedo sia esaminata con la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Capalozza.

(È approvata).

Poiché gli onorevoli proponenti hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita ed inviata alla Commissione competente, in sede normale.

Annunzio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dagli onorevoli Morelli e Fassina la seguente interrogazione, cui il Ministro del tesoro ha fatto sapere che darà risposta nella seduta di domani:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere — in relazione alle dichiarazioni recentemente fatte alla Camera dei Deputati — quando verranno presentati i provvedimenti legislativi riguardanti l'utilizzo di 15 miliardi provenienti dalla rivalutazione delle entrate, per i miglioramenti delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dei dipendenti degli Enti locali ».

Per una proposta di legge.

TOGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI. In relazione alla proposta di legge dell'onorevole Carmine De Martino,

per la istituzione di un ente di incremento edilizio, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, dato che il provvedimento interessa in modo particolare anche il turismo oltre che l'industria edilizia, chiedo che essa sia sottoposta alla X Commissione permanente (Industria e commercio — Turismo).

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Togni che questa richiesta avrebbe dovuto essere fatta prima della presentazione della relazione. Comunque, potrà essere proposta alla Camera, come questione sospensiva, prima della discussione.

Annunzio di altre interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il signor prefetto di Taranto non ha concesso l'autorizzazione all'affissione di un manifesto firmato da diversi partiti e da organizzazioni politiche sindacali, con il quale si stigmatizzava il recente episodio di violenza in danno della sede della Federazione provinciale del Partito socialista italiano e quali energici ed urgenti provvedimenti intende prendere per evitare il ripetersi di simili gesta antidemocratiche e di stile prettamente squadristico.

« LATORRE, GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, sui gravissimi fatti avvenuti in Siracusa il 17 marzo 1949; e per conoscere i provvedimenti che intende prendere nei confronti del maggiore dei carabinieri signor Blundo, il quale sparò ripetutamente sulla folla, ferendo gravemente alcune persone.

« CALANDRONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendono urgentemente prendere per tutelare in modo sufficiente e permanente gli interessi dei lavoratori liguri, che vivono sulla piccola pesca, minacciati gravemente nelle loro possibilità di lavoro per le distruzioni progressive del patrimonio ittico e per la insostenibile pressione fiscale.

« E in particolare per sapere se non si ritenga opportuno accogliere l'istanza delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

cooperative pescatori della Liguria in merito alle Commissioni provinciali per la pesca da costituire presso le Capitanerie di porto. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« MINELLA ANGIOLA, PESSI, SERBANDINI, BARONTINI, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non crede giusto eliminare la sperequazione dipendente dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 362, secondo il quale al personale civile non di ruolo, che rassegni le dimissioni, verrebbe corrisposta una liquidazione, in base alla retribuzione o paga, aumentata dell'indennità, in confronto del corrispondente personale di ruolo, al quale invece la liquidazione dell'indennità di cessazione dal servizio verrebbe eseguita, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dell'articolo 10 del su citato provvedimento n. 362, in base al solo stipendio, stabilendo che per quest'ultimo personale la liquidazione possa avvenire in base alla somma maggiore risultante dall'applicazione delle anzidette disposizioni, tenuto conto dei cinque anni di abbuono stabiliti per il personale di ruolo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FIRRAO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se gli consti che vi sono molti giovani non ancora alle armi; i quali non ottengono l'esonero (pur avendone diritto in base alle leggi sul reclutamento) per avere presentato, per difficoltà varie, le relative richieste in ritardo sui termini stabiliti; e per sapere se non creda opportuno dare disposizioni agli uffici competenti del Ministero della difesa e ai distretti militari, affinché vengano esaminati con benevolenza i ricorsi e le richieste di esonero presentate da questi giovani, soprattutto quando possano giustificare che il ritardo fu dovuto a difficoltà nell'ottenere i documenti necessari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno disporre, conforme anche alle pressanti istanze delle autorità locali e a promesse fatte, perché in occasione della ricostruzione dei piloni di sostegno per il tra-

ghetto sul fiume arno, in località Rosano, si provveda alla installazione di uno dei ponti in ferro resi disponibili, soddisfacendo così alle legittime esigenze di ordine economico e sociale delle popolazioni rivierasche, che nel tratto Firenze-Rignanò (circa chilometri 30) non hanno, attraverso l'Arno, alcuna diretta e stabile via di comunicazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« DONATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente disporre per l'inizio dei lavori del ponte sul fiume Arno, detto « Ponte alla Motta » e restituire così il suo normale ed intenso traffico (del tutto sospeso durante le piene dell'Arno) alla importante strada provinciale, che unisce Firenze a Pisa e a Lucca attraverso i più grandi centri urbani del Valdarno inferiore. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« DONATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga equo ed utile inserire nella categoria C-2 dell'imposta di ricchezza mobile anche i redditi di lavoro del piccolo industriale, condizionando tale inserimento a precisi limiti e definizioni di valore e di figura, di modo che vengano alleggeriti i pesi dei piccoli industriali lavoratori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia possibile assicurare i pensionati della previdenza sociale per l'invalidità e vecchiaia circa la concessione periodica ed in certa misura frequente di pacchi alimentari e circa la definizione di acconti ulteriori in attesa della approvazione della legge e delle provvidenze in preparazione presso il Ministero del lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« ROSELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*« Anticipazioni di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane. (*Modificato dal Senato*). (28-B);« Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. (*Approvato dal Senato*). (348).*e della proposta di legge:*

TARGETTI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani. (261).

3. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*contro il deputato Cortese, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 12). — (*Relatore: Leone-Marchesano*);contro il deputato Barbieri, per il reato di cui all'articolo 595, parte prima e 1° e 2° capoverso, del Codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 24). — (*Relatore: Amadei*);contro il deputato Mancini, per i reati di cui agli articoli 415 e 663 del Codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi e affissione abusiva di manifesti) (Doc. II, n. 48). — (*Relatore: Amadei*);contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione pubblica senza permesso) (Doc. II, n. 49). — (*Relatore: Amadei*);

contro il deputato Bellucci, per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale (vili-

pendio alle istituzioni costituzionali) (Doc. II, n. 60). — (*Relatore: Capalozza*);contro il deputato Sacchetti, per il reato di cui all'articolo 415 del Codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) (Doc. II, n. 68). — (*Relatore: Capalozza*).4. — *Discussione della proposta di legge:*CAPALOZZA ed altri: Proroga della sospensione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (402). — (*Relatore: Capalozza*).5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (246). — (*Relatori: Campilli, per la maggioranza, e Berti Giuseppe fu Angelo, di minoranza*).6. — *Discussione della proposta di legge:*DE MARTINO CARMINE: Istituzione ed ordinamento dell'Ente Incremento Edilizio (E. I. E.). (271). — (*Relatori: Tambroni, per la maggioranza, e Matteucci, di minoranza*).7. — *Discussione del disegno di legge:*« Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — (*Relatori: Rocchetti e Artale, per la maggioranza; Capalozza e Ferrandi, di minoranza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO
